

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI PostePremium Soluzione Multimanager

## PREMESSE

MFM Investment Ltd (di seguito, "**Moneyfarm**") è una impresa di investimento di diritto inglese autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (di seguito, "**FCA**"), n. di autorizzazione 629539, con sede legale in 90-92 Pentonville Road N1 9HS Londra, Regno Unito, e autorizzata ad operare in Italia attraverso la propria succursale con sede in Milano, Via Antonio Da Recanate 1, indirizzo PEC [moneyfarmbranch@legalmail.it](mailto:moneyfarmbranch@legalmail.it), codice fiscale e partita IVA 03681170928, iscritta al n. 3 dell'elenco delle Imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate a operare in Italia mediante stabilimento di succursali allegato all'Albo tenuto dalla CONSOB in conformità all'art. 20 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "**TUF**").

- a. Nell'ambito della propria attività in Italia, Moneyfarm ha stipulato un accordo di partnership (di seguito, l' "**Accordo**") con la società Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, con sede legale in viale Europa, n. 190, 00144, Roma (di seguito, "**Poste**") avente ad oggetto il collocamento da parte di Poste, anche mediante Offerta Fuori Sede, del servizio di gestione di portafogli prestato da Moneyfarm, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti prestato da Poste nei confronti dei Clienti (come infra definiti).
- b. L'Accordo disciplina, inter alia, il ruolo svolto da Poste nel contesto dell'attività di collocamento tramite consulenza del servizio di gestione di portafogli prestato da Moneyfarm. In particolare, l'Accordo prevede che Poste, in qualità di consulente, raccolga presso il Cliente le informazioni e i dati prescritti dalla normativa applicabile, effettui la classificazione della clientela, effettui le valutazioni (sia iniziale che periodica) di adeguatezza delle linee di investimento di cui al servizio di gestione di portafogli e presti assistenza al Cliente nella fase di sottoscrizione del mandato di gestione e nel corso del relativo rapporto contrattuale, il tutto in conformità a quanto di seguito indicato.
- c. Accettando le presenti condizioni generali di contratto il Cliente, anche ai sensi degli artt. 36 del Regolamento Intermediari (come infra definito) e 44 ss. del Regolamento (come infra definito), conferma di:
- 1) aver ricevuto, esaminato e compreso le informazioni relative a Moneyfarm, ai servizi da questa prestati - compresi, tra l'altro, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi e i metodi di comunicazione utilizzati con la clientela - e alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari trattati e delle strategie di investimento proposte, come descritti nel Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento, allegato alle presenti condizioni generali di contratto quale Allegato A;
  - 2) voler essere classificato come "cliente al dettaglio" ai sensi del TUF;
  - 3) essere consapevole che, in via preliminare rispetto alla prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte di Moneyfarm, e al fine di consentire che tale servizio sia prestato secondo il migliore interesse del Cliente, il Cliente dovrà fornire a Poste, compilando il questionario "Schede Informazioni tra intermediari e investitori" (di seguito "**Questionario**") sottopostogli dalla stessa Poste, le informazioni necessarie al fine di determinare il relativo profilo del Cliente (di seguito, il "**Profilo del Cliente**" o il "**Profilo**"); Il Profilo del Cliente, pertanto, sarà determinato da Poste, sulla base delle informazioni così acquisite e trasmesso a Moneyfarm, che riceverà da Poste medesima anche ogni variazione intervenuta in merito a detto Profilo del Cliente. Il servizio di gestione di portafogli oggetto del presente Contratto (come infra definito) sarà, pertanto, prestato da Moneyfarm sulla base del Profilo del Cliente ricevuto da Poste;
  - 4) essere consapevole e di accettare che la sottoscrizione del presente Contratto è subordinata alla dichiarazione, da parte del Cliente, di essere fiscalmente residente in Italia, di non avere altre residenze fiscali estere e di non essere nato negli Stati Uniti d'America o aver acquisito la cittadinanza

americana, nonché di non avere sottoscritto con Moneyfarm un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli in essere alla data di sottoscrizione del presente Contratto. Sarà onere del Cliente comunicare eventuali cambi di residenza fiscale, per il tramite del consulente del Servizio Premium;

- 5) essere consapevole e di accettare, altresì, che durante il periodo di efficacia del presente Contratto, non potrà essere sottoscritto un ulteriore contratto con Moneyfarm avente ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

## 1.DEFINIZIONI

**Canali Digitali** si intendono il sito web [www.poste.it](http://www.poste.it) e l'APP mobile di Poste Italiane S.p.A.

**Cliente** indica il titolare di conto corrente BancoPosta che riveste la qualifica di consumatore, cioè persona fisica maggiorenne che agisce per scopi estranei alle attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali che eventualmente svolge, e che sia classificato come "cliente al dettaglio" ai sensi del Regolamento Intermediari, già titolare di un "Contratto Premium" o di un "Contratto Premium Family" al momento della data di stipula del presente contratto ovvero colui che risulterà titolare di un "Contratto Premium" con profilo Premium Top o profilo Premium Smart, o di un "Contratto Premium Family", a partire dalla data di stipula del presente contratto;

**Codice del Consumo** si intende il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato;

**Commissioni** indica, collettivamente, la MoneyFarm Fee e la Upfront Fee;

**Contratto** indica le presenti condizioni generali di contratto, ivi incluso l'allegato A, nonché il modulo di adesione alle presenti condizioni generali di contratto nonché ogni altro modulo sottoscritto dal Cliente in relazione all'esecuzione del Contratto medesimo;

**Contratto MiFID** si intende il contratto che regola la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscritto tra il Cliente e Poste;

**Gestione** si intende il servizio di "gestione di portafogli", come definito nel TUF, prestato da Moneyfarm a favore del Cliente ai sensi del presente Contratto;

**Linea/e di Investimento Modello** si intende una o più linee di investimento personalizzate determinate sulla base del Profilo del Cliente;

**Liquidità** ha il significato attribuito a tale termine al paragrafo 5.6 del presente Contratto;

**Moneyfarm Fee** si intende il corrispettivo calcolato ai sensi del successivo art. 9.3 per il servizio di Gestione;

**Offerta Fuori Sede** si intende la promozione e collocamento della Gestione in luogo diverso dalla sede legale o dalle proprie dipendenze di Poste;

**Ordine/i** si intende uno o più ordini di acquisto/vendita di prodotti o strumenti effettuati da Moneyfarm nell'ambito del servizio di Gestione;

**Regolamento** si intende il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016, come successivamente modificato e integrato;

**Regolamento Intermediari** si intende la Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modifiche e integrazioni;

**Servizio Premium** indica l'offerta commerciale di Poste rivolta a clienti con patrimonio significativo ed esigenze sofisticate che abbiano sottoscritto con Poste il relativo contratto di adesione a tale offerta (profilo Premium Top o profilo Premium Smart), volta a fornire prodotti e servizi esclusivi, attualmente denominato "Contratto Premium" e "Contratto Premium Family";

**Transmission Policy** si intende la strategia di trasmissione degli Ordini illustrata nell'apposita sezione del Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A;

**Upfront Fee** si intende la commissione di ingresso calcolata ai sensi del successivo art. 9.3. per il servizio di gestione di portafogli prestato al

Cliente.

## 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce l'incarico a Moneyfarm di prestare il servizio di gestione di portafogli (Gestione), ai sensi di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF, anche tramite istruzioni impartite dal Cliente stesso e conferite a Moneyfarm ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del TUF.

Resta fermo che Moneyfarm provvederà in conformità alle previsioni di cui al Contratto alla custodia e amministrazione degli strumenti finanziari per conto del Cliente, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato, nonché al deposito delle disponibilità liquide del Cliente.

2.2. Moneyfarm potrà effettuare uno o più ribilanciamenti della linea di investimento del Cliente durante il corso dell'investimento al fine di allinearla alle proprie valutazioni sulle situazioni contingenti di mercato. Tale ribilanciamento avverrà in ogni caso tenendo conto delle caratteristiche del Profilo del Cliente. Laddove un tale ribilanciamento avvenga (a) Moneyfarm provvederà ad adottare i conseguenti atti gestori e (b) il Cliente ne sarà tempestivamente informato da Poste tramite apposita comunicazione nell'area riservata del Cliente stesso sui Canali Digitali, ovvero, ove tali canali non siano disponibili o ancora ove richiesto dal Cliente, quest'ultimo ne sarà informato da Poste in forma cartacea.

2.3. Poste comunica al Cliente, in conformità alla normativa applicabile, la classificazione assegnatagli quale "cliente al dettaglio" e ne dà informazione a Moneyfarm, anche rispetto ad eventuali successive variazioni come pervenute da parte del Cliente.

## 3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

3.1. In relazione al servizio di Gestione, la detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela avverrà secondo le modalità di cui all'art. 5 che segue. Nel momento in cui il Cliente decida di avvalersi del servizio di Gestione opta automaticamente in relazione allo stesso per il regime di tassazione del cd. risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997. Si precisa che tale regime potrà essere soggetto a variazioni in futuro in virtù delle decisioni del legislatore.

3.2. Moneyfarm svolge l'attività di Gestione ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF ed ai relativi regolamenti di attuazione, nonché in conformità a quanto previsto dal presente Contratto e dal relativo Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, Moneyfarm viene espressamente autorizzata dal Cliente ad agire a propria discrezione sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, del TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

3.3. Moneyfarm nell'esecuzione del servizio di Gestione ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere, salvo disposizione contraria da parte del Cliente e nel rispetto delle caratteristiche del Profilo del Cliente, tutti gli atti relativi alla Gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente. Le linee di investimento che possono essere attivate dal Cliente, nei limiti del rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo, sono indicate nel Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A. Moneyfarm non potrà conferire a terzi diversi dalle società appartenenti al medesimo gruppo di Moneyfarm deleghe di gestione in relazione alle linee di investimento di cui al presente Contratto, ferma restando in ogni caso la responsabilità di Moneyfarm in qualità di soggetto delegante.

3.4. Nella trasmissione degli Ordini relativi alle operazioni disposte, Moneyfarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'Ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, nel rispetto della Transmission Policy. In particolare, quando esegue un Ordine per conto di un Cliente, Moneyfarm tiene conto al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione.

3.5. Moneyfarm (i) assicura che le operazioni svolte nell'ambito dell'attività di Gestione siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; e (ii) tratta le operazioni comparabili dei Clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente. Moneyfarm provvede

a riesaminare le misure adottate e la Transmission Policy con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sull'investimento.

3.6. Il Cliente ha facoltà di impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, purché dettagliate, specifiche e compatibili con le caratteristiche della linea di investimento prescelta e con l'operatività di Moneyfarm. In particolare, le istruzioni possono riguardare esclusivamente acquisti e vendite di ETF e ETC e fondi comuni di investimento facenti parte delle Linee di Investimento Modello di Moneyfarm. Tali eventuali istruzioni dovranno essere comunicate in lingua italiana tramite i canali resi disponibili, di tempo in tempo, da Poste. Moneyfarm darà attuazione a tali istruzioni nei tempi tecnici necessari, salvo quanto disciplinato dal successivo punto 3.8 del presente articolo e fatto salvo il diritto di recesso di Moneyfarm ai sensi dell'art. 11 ove le istruzioni siano incompatibili con le caratteristiche della linea di investimento prescelta o con il Profilo del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che nel caso di istruzioni che comportino il superamento di un limite di investimento del controvalore del patrimonio gestito, così come stabilito nella linea di investimento prescelta, la posizione deve essere riportata entro detti limiti nel più breve tempo possibile e Moneyfarm potrà pertanto adottare i conseguenti atti gestori. Moneyfarm in ogni caso non darà seguito a istruzioni che prevedano la negoziazione di ETF o ETC o fondi comuni di investimento anche se facenti parte delle proprie Linee di Investimento Modello, al di fuori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione.

Laddove il Cliente, con Profilo Premium Top, dovesse cessare il contratto Premium Top e sottoscrivere un contratto Premium Smart o non sottoscrivere altri contratti, l'operatività della gestione di portafogli sarà limitata al solo disinvestimento e le commissioni di gestione saranno adeguate al Profilo meno conveniente (Profilo Smart).

3.7. Poste, nel rispetto della normativa applicabile, procederà su base almeno annuale - nel periodo di fine anno (periodo 20-31 dicembre) - ad effettuare la valutazione di adeguatezza del portafoglio del Cliente rispetto al suo Profilo. Il Cliente riceverà, su base almeno annuale, nell'apposita sezione riservata dei Canali Digitali (ovvero in cartaceo se tali canali non siano disponibili ovvero se richiesto dal Cliente), una dichiarazione aggiornata indicante i motivi per cui l'investimento effettuato corrisponde al proprio Profilo. Poste si impegna ad individuare, nel medesimo periodo, le situazioni di inadeguatezza dei portafogli dei Clienti. Nei casi in cui sia rilevata una situazione di inadeguatezza, Poste informerà di tale situazione Moneyfarm e il Cliente e richiederà a quest'ultimo di modificare la linea (o, se del caso, le linee) di investimento del Contratto ovvero ulteriori iniziative affinché il Profilo del Cliente torni ad essere adeguato. Resta, in ogni caso, inteso che, qualora entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione a Moneyfarm permanga la situazione di inadeguatezza, quest'ultima procederà a recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 11 (Durata del Contratto e diritto di recesso) dello stesso.

3.8. Moneyfarm, sulla base del Profilo del Cliente ricevuto da Poste e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della linea di investimento dallo stesso prescelta, valuta che le operazioni realizzate siano adeguate rispetto al Profilo del Cliente.

Moneyfarm non può effettuare per conto del Cliente operazioni non conformi al mandato gestorio conferito con il presente Contratto e non in linea con il Profilo del Cliente. Qualora Moneyfarm riceva dal Cliente disposizioni relative ad operazioni non conformi al mandato gestorio e/o al relativo Profilo, provvede, per il tramite di Poste, ad informarlo di tale circostanza e del fatto che non darà esecuzione alle disposizioni stesse. Moneyfarm valuta nell'ambito della Gestione la compatibilità degli strumenti finanziari e delle relative caratteristiche rispetto al mercato di riferimento della linea di investimento prescelta dal Cliente. Moneyfarm può non consentire all'esecuzione di istruzioni impartite dal Cliente qualora il relativo strumento non sia ritenuto compatibile con il predetto mercato di riferimento.

## 4. PATRIMONIO IN GESTIONE

4.1. La provvista relativa alle operazioni disposte da Moneyfarm nell'espletamento dell'attività di Gestione verrà prelevata dal Conto Omnibus (come di seguito definito). Gli importi risultanti a credito del Cliente e gli strumenti finanziari inseriti nel Conto Omnibus devono ritenersi indisponibili per il Cliente, salvo quanto di seguito previsto nel presente Contratto in relazione all'esercizio della facoltà di recesso, o di disinvestimento parziale o integrale del portafoglio in Gestione.

4.2. Costituiscono il patrimonio in Gestione sia le disponibilità liquide trasmesse inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia gli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.

4.3. Fermo quanto previsto dal precedente art. 3.7., il Cliente

accetta e riconosce che non potrà modificare la linea di investimento dallo stesso prescelta. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Cliente di disinvestire

in parte o integralmente quanto investito su una o più linee di investimento e, una volta ricevuta la liquidità derivante dal disinvestimento, procedere all'investimento di tale liquidità, in ogni caso nel rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo e delle previsioni di cui all'art. 5.1 che segue, su una o più diverse linee di investimento. Qualora tuttavia il Cliente proceda al disinvestimento integrale di quanto investito su tutte le proprie linee di investimento attive si intenderà che lo stesso abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 11 che segue e troveranno quindi applicazione i corrispondenti effetti. In tale ipotesi al fine dell'attivazione di una nuova linea di investimento o più sarà necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di Gestione.

4.4 Il Cliente prende atto che, nel caso in cui venga effettuato un cambio di linea di investimento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, cambi di linea di investimento richiesti dal Cliente, c.d. switch, e ribilanciamenti ai sensi dell'art. 2.2) l'importo investito sulla nuova linea di investimento dipenderà dal valore effettivo di liquidazione conseguente la vendita sul mercato dei prodotti finanziari costituenti la linea di investimento, e sarà al netto delle Commissioni maturate e delle imposte applicabili.

## 5. CONFERIMENTI - DEPOSITO DELLA LIQUIDITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

5.1. L'avvio della prestazione del servizio di Gestione è subordinato ad un conferimento minimo iniziale da parte del Cliente pari ad almeno € 50.000,00 (Euro cinquantamila).

Il Cliente può eseguire i versamenti esclusivamente in Euro autorizzando, a tal fine, Poste ad addebitare sul proprio conto corrente Bancoposta o sul proprio libretto di risparmio postale i predetti conferimenti.

5.2. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento versamenti successivi di importo minimo pari ad almeno € 10.000,00 (Euro diecimila).

Moneyfarm non risponderà in alcun caso dei disguidi imputabili ai soggetti per i cui tramite sono effettuati i trasferimenti di liquidità, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.

Laddove nel corso dell'esecuzione del Contratto (e tenuto conto a tal fine sia dei versamenti successivi che dei disinvestimenti parziali nel frattempo effettuati dal Cliente) l'importo maggiore tra (i) quanto versato complessivamente dal Cliente sulle linee di investimento dallo stesso prescelte e (ii) il controvalore di mercato di quanto versato su tali linee di investimento divenga inferiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila), Moneyfarm si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in conformità alle previsioni di cui al successivo art. 11.

5.3. Moneyfarm è espressamente autorizzata dal Cliente a ricorrere al deposito della liquidità conferita nonché della liquidità e degli strumenti finanziari comunque derivanti dalla prestazione da parte di Moneyfarm del servizio di Gestione in un conto unico (c.d. "Conto Omnibus") tenuto presso altri soggetti dotati dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e intestato a MFM Investment LTD, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri clienti, fermo restando che Moneyfarm, nel rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il patrimonio di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. Moneyfarm tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei singoli Clienti.

5.4. In particolare, le somme di denaro versate dalla clientela sono anzitutto depositate in un Conto Omnibus aperto presso Banca Sella S.p.A. (banca di diritto italiano, regolarmente autorizzata e vigilata), intestato a MFM Investment LTD - Italian Branch, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale conto è tenuto distinto da quelli accessi da Moneyfarm in proprio.

Quindi, poiché per l'esecuzione delle operazioni collegate al servizio di Gestione Moneyfarm si avvale di Saxo Bank A/S (ente creditizio di diritto danese, regolarmente autorizzato e vigilato dalla Finanstilsynet ed iscritto all'albo delle banche UE autorizzate ad operare in Italia mediante stabilimento di succursale tenuto dalla Banca d'Italia), Moneyfarm mantiene – con il consenso del Cliente, espresso con la sottoscrizione del presente Contratto – un ulteriore Conto Omnibus (c.d. "client transaction account") dove vengono depositati il denaro e sub-depositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, in funzione delle operazioni disposte; tale conto è mantenuto presso BNP Paribas Securities Services Italia (banca di diritto francese, regolarmente autorizzata e vigilata), che svolge la funzione di sub-depositario di Saxo Bank A/S, ed è sempre intestato a MFM Investment LTD - Italian

Branch, con l'espressa indicazione che si tratta di beni

della clientela ed è tenuto distinto da quelli accessi da Moneyfarm in proprio.

5.5. Moneyfarm provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela.

Moneyfarm non sarà responsabile nel caso in cui, per effetto delle operazioni effettuate ai sensi del Contratto, siano acquisiti strumenti finanziari in relazione ai quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di una successiva variazione in aumento o in diminuzione degli strumenti finanziari per i quali sia stata effettuata la detta comunicazione.

Moneyfarm non utilizza, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari della clientela, da essa detenuti a qualsiasi titolo.

La liquidità versata o comunque detenuta da Moneyfarm non è produttiva di interessi per il cliente.

5.6. Tutte le rimesse e i movimenti in Euro, in dare ed avere, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in strumenti finanziari, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant'altro derivante in numerario dalla prestazione del servizio di Gestione saranno regolati sulla quota di liquidità del patrimonio investito dal Cliente in una linea di investimento e custodito da Moneyfarm (la "Liquidità").

5.7. I prelevamenti effettuati da Moneyfarm ai fini della prestazione del servizio di Gestione ai sensi del presente Contratto vengono addebitati sulla Liquidità con valuta pari alla data di regolamento delle operazioni, e gli accrediti con valuta pari alla data in cui Moneyfarm avrà effettivamente ottenuto la disponibilità dei relativi importi.

5.8. Il Cliente può effettuare in ogni momento disinvestimenti parziali in relazione a una specifica linea di investimento per un importo inferiore al controvalore di mercato di quanto investito su tale linea. In tale ipotesi Moneyfarm è espressamente autorizzata a procedere nei tempi tecnici necessari alla liquidazione di quanto occorrente al fine di effettuare il disinvestimento richiesto e Poste, a tal fine, procederà al relativo accredito sul conto corrente Bancoposta o il libretto di risparmio postale indicato dal Cliente, al netto delle imposte applicabili.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'art.

5.2 che precede.

Il Cliente può altresì effettuare in ogni momento il disinvestimento integrale del proprio patrimonio investito su una linea di investimento. In tale ipotesi Moneyfarm procederà nei tempi tecnici necessari alla liquidazione del patrimonio del Cliente su tale linea al fine di effettuare il disinvestimento richiesto e Poste, a tal fine, procederà al relativo accredito sul conto corrente Bancoposta o il libretto di risparmio postale indicato dal Cliente, al netto delle imposte applicabili.

Laddove il Cliente richieda il disinvestimento integrale in relazione a tutte le proprie linee di investimento attive, si considererà che il Cliente abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal Contratto in conformità alle previsioni di cui all'art. 11 che segue e troveranno applicazione i corrispondenti effetti.

Il Cliente prende atto che l'importo che sarà accreditato a seguito del disinvestimento, sia parziale, sia integrale, dipenderà dal valore di liquidazione conseguente la vendita sul mercato dei prodotti finanziari costituenti la linea di investimento, e sarà al netto delle Commissioni maturate e delle imposte applicabili.

5.9. Il Cliente può richiedere la revoca delle operazioni di conferimento o di disinvestimento (parziale e integrale) presso l'Ufficio Postale nel quale sono state richieste. La revoca dell'operazione può essere richiesta esclusivamente entro la medesima giornata lavorativa in cui l'operazione è stata richiesta, fermo restando che non potranno essere revocate le operazioni che, all'atto della richiesta del Cliente, risultino essere già in esecuzione.

## 6. RISCHI DELLE OPERAZIONI

6.1. Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A, dichiara di essere consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e di essere pienamente informato del fatto che i rischi connessi alle operazioni finanziarie oggetto del Contratto non sono eliminabili: i servizi di cui al Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di non veder diminuito il valore degli investimenti e determinano, altresì, a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti, secondo la normativa fiscale di tempo

in tempo applicabile. Il Cliente si dichiara quindi consapevole (i) del rischio di perdita totale di quanto investito, e (ii) che gli investimenti determinano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio investito potrà essere costituito.

## 7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

7.1. Moneyfarm non è responsabile dell'accertamento dell'identità della persona che impartisce le istruzioni (e/o l'eventuale revoca delle stesse).

7.2. Moneyfarm non assume alcuna responsabilità per la mancata o parziale prestazione del servizio di Gestione nonché per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo virus, bugs, malware, indisponibilità del Post Office Protocol (POP), attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, eventi esterni al di fuori del controllo di Moneyfarm, scioperi e qualsivoglia causa di forza maggiore o caso fortuito.

Moneyfarm in particolare non è responsabile della mancata trasmissione degli Ordini dovuta a impossibilità a operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l'interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento della rete Internet, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi in genere e ogni impedimento od ostacolo.

## 8. STRUMENTI FINANZIARI GESTITI

8.1. Il Cliente da atto che la tipologia di strumenti finanziari che potranno essere inclusi nella linea di investimento del Cliente e in cui potrà investire sono quelli elencati nel Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A al presente Contratto e conferma di essere interessato a investire negli stessi anche su base esclusiva.

## 9. CORRISPETTIVI

9.1. Nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, Moneyfarm fornisce al Cliente, ex ante e in forma aggregata e per il tramite di Poste, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di Gestione, ai servizi accessori e agli strumenti finanziari oggetto della linea di investimento sottoscritta, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

Moneyfarm, inoltre, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, fornisce al Cliente un'informativa ex post personalizzata inerente agli oneri e ai costi sostenuti dal Cliente stesso relativamente agli strumenti finanziari, al servizio di Gestione e ai servizi accessori di cui al presente Contratto, nonché al relativo effetto complessivo sul rendimento. Tale informativa è pubblicata con periodicità annuale sull'area riservata dei Canali Digitali o, dove tali canali non fossero disponibili, ovvero qualora lo richieda il Cliente, tale informativa sarà messa a disposizione di quest'ultimo in cartaceo.

9.2 Fermo quanto sopra previsto, il Cliente riconosce a Moneyfarm la Upfront Fee e la Moneyfarm Fee, calcolate come previsto dal successivo art. 9.3, quale compenso per i servizi prestati al Cliente ai sensi del Contratto.

9.3. La Upfront Fee consiste in una commissione di ammontare differente in base al Profilo Premium del cliente. La Upfront Fee, che matura in occasione di ogni conferimento, sia iniziale, sia successivo, è pari allo 0% per i clienti Premium Top ed è pari allo 0,6% per i clienti Premium Smart. Poste si riserva di applicare sconti alla Upfront Fee.

La Moneyfarm Fee matura su base giornaliera secondo la seguente formula:  $(X * Y) / Z$ , dove:

X è rappresentato dal controvalore di mercato complessivo, calcolato alla fine del giorno di riferimento, di tutte le linee di investimento attive del Cliente;

Y è un valore percentuale individuato come segue sulla base del valore massimo, alla fine del giorno di riferimento, tra (i) quanto il Cliente ha complessivamente investito – al netto di eventuali disinvestimenti parziali effettuati - nelle proprie linee di investimento attive e (ii) il controvalore di mercato complessivo, alla fine del giorno di riferimento, tra (i) quanto il Cliente ha complessivamente investito – al netto di eventuali disinvestimenti effettuati – nelle proprie linee di gestioni attive e (ii) il controvalore di mercato complessivo, alla fine del giorno di riferimento, di tali linee di investimento attive (il "Valore

Massimo"):

per i Clienti con profilo Premium Top:

- 1,20% quando il Valore Massimo è inferiore a Euro 150.000,00;
- 1,10% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 300.000,00;
- 1,00% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 300.000,00;

per i Clienti con profilo Premium Smart:

- 1,50% quando il Valore Massimo è inferiore a Euro 150.000,00;
- 1,40% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 300.000,00;
- 1,30% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 300.000,00;

Z, essendo la Moneyfarm Fee calcolata su base giornaliera, è il numero complessivo dei giorni dell'anno solare in cui viene effettuato il calcolo. La Moneyfarm Fee è in ogni caso da considerarsi sempre oltre IVA. L'IVA, ove applicabile, sarà quindi a carico del Cliente. Moneyfarm emetterà fattura nel rispetto della normativa fiscale vigente. Resta ferma la possibilità di concordare per iscritto con il Cliente eventuali specifiche promozioni.

La Moneyfarm fee per i portafogli della Linea Obbligazionaria è calcolata su base giornaliera secondo la seguente formula:  $(X * Y) / Z$ , dove:

X, è rappresentato dal controvalore di mercato complessivo, calcolato alla fine del giorno di riferimento, dei portafogli e linee Obbligazionaria di gestione "ESG fixed income" attivi del Cliente;

Y, è un valore percentuale di 0,70%;

Z, essendo la Moneyfarm Fee calcolata su base giornaliera, è il numero complessivo dei giorni dell'anno solare in cui viene effettuato il calcolo.

9.4. La Moneyfarm fee per i portafogli della linea Obbligazionaria e la Moneyfarm fee per i portafogli delle altre linee sono distinte e calcolate in maniera indipendente.

9.5. Sono esclusi dalla Moneyfarm Fee, e rimarranno pertanto a carico del Cliente, i bolli e le imposte applicati direttamente da Moneyfarm.

9.6. Il Cliente autorizza Moneyfarm a procedere al prelievo dei corrispettivi (pro-rata in caso di più linee di investimento attive) della Moneyfarm Fee direttamente dalla Liquidità con cadenza mensile posticipata o preventivamente rispetto alla scadenza del mese in caso di recesso. Qualora il Conto Omnibus sia incapiente per consentire a Moneyfarm di procedere al prelievo delle fees dovute per tale servizio e/o per le imposte maturate, sottoscrivendo il presente Contratto il Cliente conferisce sin d'ora a Moneyfarm mandato irrevocabile a vendere a prezzo di mercato quegli strumenti finanziari oggetto del Cliente e di soddisfarsi sul ricavato limitatamente al solo valore dovuto delle fees per l'attività svolta da Moneyfarm e/o le imposte gravanti maturate

9.7. Le modifiche delle condizioni economiche di cui al presente Contratto sono soggette alle previsioni di cui all'art. 13 che segue. Nel caso in cui il Cliente non accetti tale modifica, egli avrà facoltà di recedere dal Contratto alle condizioni fino a quel momento applicabili con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 13.

## 10. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO E DA OFFERTA FUORI SEDE

10.1. Il Contratto si perfeziona con la comunicazione di conferma con cui Moneyfarm, per il tramite di Poste, informa il Cliente della propria accettazione, successiva al ricevimento da parte di Moneyfarm del Contratto debitamente sottoscritto dal Cliente, previa sua identificazione ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, come previsto dal successivo art. 12.

10.2. Ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo, il Cliente dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal Contratto, con le modalità di cui all'art. 10.3 che segue, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il termine di 14 (quattordici) giorni durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del Contratto ai sensi del precedente art. 10.1.

10.3. Per esercitare il diritto di recesso di cui al presente articolo, il Cliente, prima della scadenza del relativo termine, può comunicare per iscritto la propria intenzione di voler recedere al suo consulente di riferimento del Servizio Premium oppure inviare una comunicazione scritta mediante: (i) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: PostePremium c/o Poste Italiane S.p.A. - Servizi di Back Office - Operations BancoPosta, Via di Tor Pagnotta, 2 – 00143 Roma; o in alternativa (ii) un messaggio di posta elettronica certificata - PEC a [postepremium@pec.posteitaliane.it](mailto:postepremium@pec.posteitaliane.it).

10.4. Nel caso di Offerta Fuori Sede, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia del presente Contratto è sospesa per la durata di 7

(sette) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Entro detto termine, il Cliente può comunicare l'intenzione di recedere dal presente contratto, senza spese né corrispettivo, secondo le modalità di cui al paragrafo 10.3 che precede.

10.5 Nei casi di recesso di cui al presente articolo 10, Moneyfarm restituirà al Cliente le somme conferite e, a tal fine, Poste procederà a riaccreditare tali somme sul medesimo strumento di regolamento utilizzato dal Cliente per il conferimento.

#### 11. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

11.1. Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato. Fermo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 che precedono, resta ferma la facoltà per entrambe le Parti di recedere dal Contratto in ogni momento ai sensi del presente articolo 11. Il recesso potrà essere esercitato comunicando per iscritto la propria intenzione di voler recedere al proprio consulente del Servizio Premium o tramite posta elettronica certificata (PEC) sottoscritta digitalmente agli indirizzi di cui al successivo art. 14.4. Il recesso è soggetto a un preavviso di 15 (quindici) giorni.

11.2. Il recesso ai sensi del presente articolo 11 non comporta alcun costo, né alcuna penalità o spesa a carico del recedente, salvo il pagamento delle Commissioni già maturate alla data del recesso e alle imposte applicabili secondo la normativa di tempo in tempo vigente. In caso di recesso, Moneyfarm è autorizzata a procedere alla liquidazione del portafoglio del Cliente e, a tal fine, Poste procederà ad accreditare sullo strumento di regolamento indicato dal Cliente (il conto corrente Bancoposta oppure il libretto di risparmio postale del Cliente medesimo) l'importo risultante dalla liquidazione, al netto delle Commissioni già maturate fino a tale momento e delle imposte applicabili.

#### 12. ULTERIORI OBBLIGHI

12.1. Il Cliente è tenuto a trasmettere a Poste tutti i dati identificativi e le informazioni richieste in conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche), secondo le procedure operative adottate da Poste stessa in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Il Cliente prede atto e accetta che i dati e le informazioni così raccolti saranno condivisi con Moneyfarm. Resta ferma la facoltà per Moneyfarm, anche nel corso del rapporto contrattuale e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, di richiedere al Cliente, per il tramite di Poste, specifici dati e informazioni al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. Il Cliente si impegna a rispondere tempestivamente anche a tali richieste, fornendo a Moneyfarm per il tramite di Poste tutti i dati e le informazioni dovute.

#### 13. MODIFICHE AL CONTRATTO

13.1. Moneyfarm ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, le condizioni previste dal Contratto, dando al Cliente 30 (trenta) giorni solari di preavviso mediante comunicazione che sarà inviata al Cliente per il tramite di Poste, e fornendogli adeguata motivazione; il Cliente, durante il periodo di preavviso, ha diritto di recedere dal Contratto alle condizioni contrattuali in quel momento applicabili. Trascorso il periodo di preavviso senza che sia intervenuto il recesso da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate.

13.2. Le modifiche al Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Moneyfarm, per il tramite di Poste, provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche recepite.

#### 14. COMUNICAZIONI

14.1. Moneyfarm effettuerà le comunicazioni di cui al presente Contratto per il tramite di Poste, salvo nel caso in cui Poste non proceda tempestivamente alla trasmissione ai Clienti delle comunicazioni, informazioni o rendicontazioni dovute da parte di Moneyfarm ai sensi della normativa applicabile o del presente Contratto. In tal caso Moneyfarm effettuerà le comunicazioni al Cliente via e-mail o su supporto cartaceo agli indirizzi indicati dal Cliente.

14.2. In particolare, salvo ove non diversamente previsto nel presente Contratto, ogni comunicazione o dichiarazione di Moneyfarm al Cliente sarà effettuata con piena validità tramite comunicazioni di Poste nella sezione riservata del Cliente sui Canali Digitali ovvero, ove tali canali non siano disponibili ovvero sia richiesto dal Cliente, in forma cartacea.

14.3. Sarà cura del Cliente comunicare tempestivamente a Poste eventuali modifiche dei propri indirizzi postali e e-mail, accedendo alla sua area riservata sui Canali Digitali ovvero in forma cartacea fermo restando che, in caso contrario, saranno considerate valide le comunicazioni inviate agli indirizzi precedentemente indicati.

14.4. Salvo ove diversamente previsto e fermo quanto previsto dall'art. 16 che segue, le comunicazioni da parte del Cliente a Moneyfarm o a Poste dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: (i) tramite posta: PostePremium c/o Poste Italiane – Viale Europa, 190 - 00144 Roma;

(ii) via PEC: [postepremium@pec.posteitaliane.it](mailto:postepremium@pec.posteitaliane.it). Eventuali modifiche degli indirizzi che precedono saranno tempestivamente comunicate al Cliente da Poste.

#### 15. RENDICONTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

15.1. Il Cliente potrà in ogni momento visionare l'andamento dei propri investimenti nell'apposita sezione riservata dei Canali Digitali ovvero in cartaceo mediante richiesta al consulente del Servizio Premium.

15.2. Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni in merito all'attività svolta in conformità alla normativa applicabile e secondo quanto indicato ai paragrafi che seguono. Resta fermo che Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni e la documentazione di cui al presente art. 15 avvalendosi di Poste, che trasmetterà tali documenti/informazioni al Cliente con le modalità di cui al precedente art. 14.2.

15.3. Con riferimento al servizio di Gestione, Moneyfarm fornisce al Cliente il relativo rendiconto con cadenza trimestrale. Il rendiconto contiene le indicazioni di cui all'art. 60 del Regolamento. Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite nel contesto della Gestione operazione per operazione. In tale ipotesi all'atto dell'esecuzione di un'operazione Moneyfarm fornirà prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali in merito a tale operazione. Moneyfarm invierà inoltre al Cliente una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le indicazioni previste dalla normativa applicabile, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora Moneyfarm riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. La comunicazione di conferma non troverà applicazione nei casi in cui conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.

15.4. Moneyfarm comunica al Cliente eventuali perdite relative al valore complessivo del portafoglio in Gestione (valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del Regolamento e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui la soglia di perdita del 10% (e successivi multipli del 10%) è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo. Tale comunicazione sarà effettuata con piena validità tramite comunicazioni di Poste nella sezione riservata del Cliente sui Canali Digitali ovvero, in caso di indisponibilità di tali canali o se richiesto dal Cliente, verrà inviata in forma cartacea.

15.5. In considerazione del fatto che essa detiene gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente, Moneyfarm mette a disposizione di quest'ultimo nell'apposita sezione riservata dei Canali Digitali ovvero, in caso di indisponibilità di tali canali o se richiesto dal Cliente, in forma cartacea, un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide su base trimestrale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 63 del Regolamento. Tale rendiconto contiene le informazioni di cui al predetto art. 63 del Regolamento e può essere incluso nel rendiconto periodico fornito per il servizio di Gestione. Nel caso di operazioni non regolate le informazioni relative allo strumento finanziario o ai fondi detenuti alla fine del periodo oggetto del rendiconto possono essere basate sulla data di negoziazione o di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo presenti nel rendiconto.

15.6. I rendiconti sopra indicati si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso a Moneyfarm entro 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa ricezione.

#### 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

16.1. Il Cliente che intenda presentare eventuali reclami inerenti alla prestazione del servizio di Gestione può avvalersi del proprio consulente del Servizio Premium o inviare tali reclami in forma scritta a Moneyfarm e/o a Poste con le seguenti modalità: nei confronti di Moneyfarm

- a mezzo posta ordinaria o Raccomandata A/R indirizzata a MFM Investment Ltd, Via Antonio Da Reccanate 1, Milano MI;
- via e-mail all'indirizzo [complaints@moneyfarm.com](mailto:complaints@moneyfarm.com) ;
- via PEC all'indirizzo [moneyfarmbranch@legalmail.it](mailto:moneyfarmbranch@legalmail.it) nei confronti di Poste

- a mezzo posta ordinaria o Raccomandata A/R indirizzata a PostePremium c/o Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami, Viale Europa, n. 190, 00144 Roma;
- via fax al numero 06 59580160;
- per via telematica utilizzando lo specifico “Modulo di Reclamo BancoPosta” disponibile sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it)
- all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it) utilizzando il predetto “Modulo di Reclamo BancoPosta”.

16.2. Laddove il Cliente invii il proprio reclamo solamente a Moneyfarm e lo stesso riguardi invece esclusivamente profili di competenza di Poste, sarà cura di Moneyfarm inoltrare tempestivamente lo stesso a Poste.

Viceversa, laddove il Cliente invii il proprio reclamo solamente a Poste e lo stesso riguardi esclusivamente profili di competenza di Moneyfarm, sarà cura di Poste inoltrare tempestivamente lo stesso a Moneyfarm. Laddove, infine, il reclamo investa sia l'operatività di Moneyfarm che di Poste, indipendentemente da quale sia il soggetto al quale il Cliente indirizzi il proprio reclamo, Moneyfarm e Poste coopereranno al fine di concordare e definire i contenuti della risposta che sarà fornita (congiuntamente o disgiuntamente) al Cliente da parte di Moneyfarm e di Poste per quanto di rispettiva competenza.

16.3. In ogni caso, Moneyfarm e Poste si impegnano a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa ricezione.

16.4. Ove insoddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato a Moneyfarm e/o a Poste, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, in quanto Cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), ovvero chiedendo informazioni direttamente a Moneyfarm e/o a Poste. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con Moneyfarm e/o con Poste, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell'ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con Moneyfarm e/o con Poste, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del

D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

## 17. FONDI DI GARANZIA

17.1. Moneyfarm aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento.

## 18. RISERVATEZZA

18.1. Moneyfarm adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. Tuttavia, Moneyfarm non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento anche tecnici e dovuti ad eventi non imputabili a Moneyfarm.

18.2. Il Cliente si impegna a mantenere confidenziali e a non divulgare a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Moneyfarm, dati, ricerche, analisi ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza o in occasione del Contratto.

## 19. FORO COMPETENTE

19.1. Per qualsiasi controversia inerente al Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo è competente il foro di residenza o di domicilio eletto del Cliente.

## 20. LEGGE APPLICABILE

20.1. Il Contratto è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.

## 21. ALLEGATI

21.1. Il Cliente conferma di aver preso completa visione del seguente allegato al presente Contratto, che il Cliente stesso dichiara di accettare e approvare integralmente:

A) Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento.

## Allegato A

DOCUMENTO INFORMATIVO  
SULL'IMPRESA E SUI RISCHI GENERALI  
DI INVESTIMENTO

MFM INVESTMENT LTD – ITALIAN

BRANCH GIUGNO 2025

Il presente documento informativo precontrattuale si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (il "Cliente") informazioni appropriate affinché possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e accessori e degli strumenti finanziari proposti da Moneyfarm nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le proprie decisioni di investimento in modo consapevole.

Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel presente documento informativo sarà comunicata al Cliente.

## INDICE

1. Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari
3. Informazioni sugli strumenti finanziari  
Informazioni sulla classificazione e sintesi delle principali regole di condotta ai sensi della Direttiva MiFID II
4. Incentivi
5. Strategia di trasmissione degli ordini
6. Commissioni e altri oneri
7. Documento informativo sulla trattazione dei reclami della clientela
8. Policy conflitti di interessi
9. Politica in materia di trattamento del rischio di sostenibilità

**1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI**

(art. 36 del Regolamento Intermediari e art. 47 del Regolamento delegato UE 2017/565)

**Dati societari**

Denominazione: MFM Investment Ltd P.IVA. 03681170928  
Sede legale: 90-92 Pentonville Road, N1 9HS Londra (Regno Unito). Sede legale e amministrativa della succursale italiana: Via Antonio da Recatane 1 Milano MI  
Sedi operative italiane: via Antonio da Recatane, 1 - 20124 Milano e Viale Trieste, 163 - 09123 Cagliari  
Iscritta al registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 03681170928  
Indirizzo e-mail: info@moneyfarm.com Sito web: www.moneyfarm.com Recapito telefonico: +39.02.450 76621

Iscritta al n. 3 dell'elenco delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate a operare in Italia mediante stabilimento di succursali allegato all'Albo tenuto da Consob ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 58/1998. Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sede in via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma, tel. +39 0684771.

Consob ha inoltre una propria sede secondaria operativa in via Broletto, 7 - 20121 Milano, tel. +39 02 724201. Il sito web di Consob è <http://www.consob.it/>

Autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539. La Financial Conduct Authority ha sede in 12 Endeavour Square, Londra E20 1JN (Regno Unito), tel. +44 (0)20 7066 1000, sito web <https://www.fca.org.uk/>  
Aderente al Financial Services Compensation Scheme

(FSCS) limitatamente all'attività svolta nel Regno Unito, e, per quanto riguarda la sola attività svolta in Italia, al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 del D.Lgs. 415/96).

**Servizi di investimento autorizzati ai sensi del TUF**

MFM Investment Ltd – Italian Branch (di seguito, Moneyfarm) è la branch italiana di MFM Investment Ltd con sede legale in 90-92 Pentonville Road, Londra, N1 9HS (Regno Unito), regolata dalla Financial Conduct Authority e autorizzata dalla stessa (Autorizzazione no. 629539) alla ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli, consulenza in investimenti, servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, gestione titoli e liquidità.

Moneyfarm è abilitata all'esercizio in Italia dei seguenti servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (TUF), lettere:

- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti

oltre all'esercizio dei servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato.

**Modalità di comunicazione tra il Cliente e Moneyfarm**

Eventuali comunicazioni tra Moneyfarm ed il Cliente, per ricevere il servizio, informazioni e documentazione, come previsto dalla normativa applicabile, avverranno per il tramite di Poste Italiane S.p.A. ("Poste"). Le comunicazioni in lingua italiana e prevalentemente per posta elettronica agli indirizzi ed ai recapiti di seguito indicati per quanto concerne Moneyfarm e agli indirizzi e ai recapiti che saranno indicati nel contratto di investimento (il "Contratto") per quanto concerne il Cliente, oppure attraverso la sezione riservata del sito [www.poste.it](http://www.poste.it).

Le suddette comunicazioni avverranno per posta ordinaria o telefonicamente solo su richiesta espressa per iscritto del Cliente. Le modalità di comunicazione tra Moneyfarm e il Cliente in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, ivi comprese quelle di invio delle istruzioni da parte del Cliente, sono disciplinate nel Contratto.

Il Cliente può opporsi al ricevimento in futuro di comunicazioni relative ad attività di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.

**Recapiti di Poste**

Sede legale: Viale Europa, 190 - 00144 Roma Indirizzo PEC: [bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:bancoposta@pec.posteitaliane.it)

**Servizi di investimento offerti**

**Informativa relativa al servizio di gestione di portafogli.** L'art. 1, comma 5-quinquies, del TUF definisce il servizio di gestione di portafogli come "la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti".

Moneyfarm ha il compito di gestire il patrimonio del Cliente con detenzione di disponibilità liquide e strumenti finanziari in base alle indicazioni e le informazioni rese note dal Cliente durante la fase di registrazione e definizione dell'investimento.

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, Moneyfarm utilizza modelli di allocazione del portafoglio forniti da Blackrock® al fine di definire la composizione delle Linee di Investimento Modello. Blackrock® non fornisce alcun servizio o prodotto al Cliente e non valuta l'adeguatezza dei modelli di allocazione al Profilo del Cliente. In quanto tali, i modelli di allocazione del portafoglio di Blackrock® non costituiscono consulenza in materia di investimenti ovvero un'offerta a vendere

ovvero una sollecitazione ad acquistare strumenti finanziari. Blackrock® è il marchio registrato di BlackRock, Inc. Moneyfarm svolge l'attività di gestione di portafogli ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Tramite la stipula del Contratto Moneyfarm viene espressamente autorizzata ad agire a propria discrezione sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2, del TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Cliente ha facoltà di impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, purché dettagliate, specifiche e compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta e con l'operatività di Moneyfarm. In particolare, le istruzioni possono riguardare esclusivamente acquisti e vendite di ETF e ETC e fondi comuni di investimento facenti parte dei portafogli modello di Moneyfarm.

Moneyfarm non può effettuare per conto del Cliente operazioni non conformi al mandato gestorio conferito con il Contratto e non in linea con il Profilo Personale (come definito nel Contratto) del Cliente.

Le linee di gestione che possono essere attivate dal Cliente nell'ambito del servizio di gestione di portafogli e nei limiti del rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo Personale, sono di seguito indicate.

#### Linee di investimento del servizio di gestione di portafogli

#### Caratteristiche generali comuni a tutte le linee di gestione

Con la sottoscrizione del Contratto con Moneyfarm, il Cliente accetta quanto segue, e conferma di essere interessato a investire, anche su base esclusiva, nella categoria di strumenti finanziari degli Exchange Traded Funds (ETF), degli Exchange Traded Commodities (ETC) e fondi comuni di investimento.

##### - Tipologia d'investimento:

La gestione di portafogli può avere ad oggetto quote ed azioni emesse da OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio), principalmente di tipo ETF, ETC e fondi comuni di investimento

##### - Tipologia delle operazioni:

Moneyfarm non conferisce a terzi deleghe di gestione in relazione alle linee di gestione di seguito descritte.

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli Moneyfarm potrà liberamente compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari: acquistare, vendere, sottoscrivere, permutare e riscattare strumenti finanziari della tipologia sopra indicata, selezionandoli in quantità e qualità secondo le proprie scelte e nel rispetto delle previsioni del Contratto, incassare tutti i proventi di negoziazione di tali strumenti finanziari nonché i proventi maturati e spettanti al Cliente, acquistare, esercitare o alienare i diritti inerenti ai titoli e aderire alle offerte pubbliche su strumenti finanziari.

Moneyfarm potrà investire in strumenti finanziari della tipologia sopra indicata che presentino nel proprio sottostante un derivato o strumenti a cambio aperto con conseguente rischio di cambio.

##### - Leva Finanziaria:

Pari a 1 (non si può perdere più di quanto investito). Con specifico riferimento alla leva, si precisa che essa, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. Il gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni o utilizzando strumenti finanziari derivati (ove ciò sia previsto dalla corrispondente linea di gestione). Una leva pari all'unità, come quella applicata da Moneyfarm, non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

##### - Orizzonte temporale consigliato: Oltre 2 anni

##### - Conferimento minimo:

Per l'avvio della prestazione del servizio di gestione di portafogli è previsto un conferimento minimo iniziale pari ad almeno € 50.000,00 (Euro cinquantamila). Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di effettuare

in ogni momento versamenti successivi di importo minimo pari ad almeno € 10.000,00 (Euro diecimila).

##### - Metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari:

Con la periodicità indicata nel Contratto il cliente riceverà un rendiconto di gestione con il quale avrà evidenza della valutazione degli strumenti finanziari. Il Cliente potrà inoltre in ogni momento visionare l'andamento dei propri investimenti nell'apposita sezione riservata del sito [www.poste.it](http://www.poste.it) con possibilità di salvataggio su supporto durevole.

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

Strumenti finanziari negoziati in Mercati regolamentati o in Mercati di Stati appartenenti all'OCSE: prezzo ivi rilevato nell'ultimo giorno di negoziazione precedente.

##### - Costi e Oneri:

**Upfront fee.** La Upfront Fee consiste in una commissione di ammontare differente in base al Profilo Premium del cliente. La Upfront Fee, che matura in occasione di ogni conferimento, sia iniziale, sia successivo, è pari allo 0% per i clienti Premium Top ed è pari allo 0,6% per i clienti Premium Smart. Poste si riserva di applicare sconti alla Upfront Fee.

**Commissioni di gestione imponibili:** Quale compenso per la prestazione del servizio di gestione Moneyfarm avrà diritto a percepire un compenso (la "Moneyfarm Fee").

La Moneyfarm Fee è calcolata su base giornaliera secondo la seguente formula:  $(X * Y) / Z$ , dove:

X è rappresentato dal controvalore di mercato complessivo, calcolato alla fine del giorno di riferimento, delle linee di gestione attive del Cliente;

Y è un valore percentuale individuato come segue sulla base del valore massimo, alla fine del giorno di riferimento, tra (i) quanto il Cliente ha complessivamente investito – al netto di eventuali disinvestimenti effettuati - nelle proprie linee di gestione attive e (ii) il controvalore di mercato complessivo, alla fine del giorno di riferimento, di tali linee di gestione attive (il "Valore Massimo");

per i Clienti con profilo Premium Top:

- 1,20% quando il Valore Massimo è inferiore a Euro 150.000,00;
- 1,10% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 300.000,00;
- 1,00% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 300.000,00;

per i Clienti con profilo Premium Smart:

- 1,50% quando il Valore Massimo è inferiore a Euro 150.000,00;
- 1,40% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 300.000,00;
- 1,30% quando il Valore Massimo è superiore o uguale a Euro 300.000,00;

Z, essendo la Moneyfarm Fee calcolata su base giornaliera, è il numero complessivo dei giorni dell'anno solare in cui viene effettuato il calcolo. La Moneyfarm Fee è in ogni caso da considerarsi sempre IVA esclusa.

Resta ferma la possibilità di concordare per iscritto con il Cliente eventuali specifiche promozioni.

La Moneyfarm Fee per la Linea Obbligazionaria è calcolata su base giornaliera secondo la seguente formula:  $(X * Y) / Z$ , dove:

X è rappresentato dal controvalore di mercato della linea calcolato alla fine del giorno di riferimento

Y è un valore percentuale uguale a 0,70%

Z è il numero complessivo dei giorni dell'anno solare in cui

viene effettuato il calcolo. La Moneyfarm Fee della linea Obbligazionaria è

in ogni caso da considerarsi sempre IVA esclusa.

Sono esclusi dalla Moneyfarm Fee, e rimarranno pertanto a carico del Cliente, i bolli e le imposte applicati direttamente da Moneyfarm.

Il Cliente autorizza Moneyfarm a procedere al prelievo dei corrispettivi (pro rata in caso di più linee di gestione) della Moneyfarm Fee direttamente dalla quota di liquidità del patrimonio investito dal Cliente in una linea di gestione e custodito da Moneyfarm con cadenza mensile posticipata o preventivamente rispetto alla scadenza del mese in caso di chiusura del rapporto con il Cliente relativo a una linea di gestione. Qualora il Conto Omnibus sia incapiente per consentire a Moneyfarm di procedere al prelievo delle fees dovute per tale servizio e/o per le imposte maturate, sottoscrivendo il presente Contratto il Cliente conferisce sin d'ora a Moneyfarm mandato irrevocabile a vendere a prezzo di mercato quegli strumenti finanziari oggetto del Cliente e di soddisfarsi sul ricavato limitatamente al solo valore dovuto delle fees per l'attività svolta da Moneyfarm e/o le imposte gravanti maturate

- **Costi relativi all'acquisto dei prodotti inclusi nelle linee di gestione:** l'acquisto di quote e/o azioni emesse da ETF, ETC e fondi comuni di investimento comporta un costo annuale (TER) che varia a seconda del singolo prodotto, ma che non supera complessivamente lo 0,75% annuale sul controvalore gestito; non ci sono costi relativi all'entrata ed uscita dal prodotto.

- **Benchmark:**

Con riferimento al benchmark delle specifiche linee di gestione patrimoniale di seguito indicate, si precisa che esso potrà essere modificato da Moneyfarm a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta essa lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone informativa al Cliente mediante comunicazione scritta via e-mail e con un preavviso di almeno 15 giorni. Resta inteso che il benchmark rappresenta un mero elemento indicativo utile per la valutazione dei risultati dell'gestione che non costituisce un indicatore di risultati futuri e che non vi è alcun obbligo da parte di Moneyfarm di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal relativo metodo di valutazione e comparazione. Moneyfarm, dunque, è esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal benchmark. Si evidenzia che una politica di investimento flessibile, determina per sua stessa natura la possibilità per Moneyfarm – ad esempio – di concentrare gli investimenti per tipologia, settore o area geografica.

**Caratteristiche specifiche delle singole linee di gestione**

Le diverse linee di gestione che possono essere attivate dal Cliente nei limiti del proprio Profilo Personale nell'ambito dell'prestazione del servizio di gestione di portafogli avranno le caratteristiche specifiche di seguito indicate.

**Linea Obbligazionaria**

- **Nome:** Obbligazionaria
- **Livello di rischio:** molto basso
- **Benchmark:** 1 mese euribor+0,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- **Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d'investimento:**

La gestione ha ad oggetto ETF, ETC, strumenti del mercato monetario e/o fondi comuni di investimento con focus sul mercato obbligazionario. Lo stile di gestione è

basato su fondamentali economici e mira ad ottimizzare le tendenze positive di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio molto bassa.

- **Limiti agli investimenti:**  
**Azionario:** Massimo 0%  
**Obbligazionario:** Massimo 100%  
**OICR:** Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati e Flessibili  
**Durata massima:** 50 anni  
**Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%):** 2,85%

**Linea Multimanager 45**

- **Nome:** Multimanager 45
- **Livello di rischio:** medio/basso
- **Benchmark:** 1 mese euribor+1,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- **Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d'investimento:**

La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC e/o fondi comuni di investimento con un'esposizione prevalente sui mercati obbligazionari e residuale sui mercati azionari. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio bassa.

- **Limiti agli investimenti:**  
**Azionario:** Massimo 45%  
**Obbligazionario:** Massimo 100%  
**Durata massima:** 50 anni  
**Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%):** 6,40%

**Linea Multimanager 60:**

- **Nome:** Multimanager 60
- **Livello di rischio:** medio
- **Benchmark:** 1 mese euribor + 2% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- **Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d'investimento:**

La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC e/o fondi comuni di investimento, con un'esposizione misurata al mercato azionario. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio medio-bassa.

- **Limiti agli investimenti:**  
**Azionario:** Massimo 60%  
**Obbligazionario:** Massimo 100%  
**OICR:** Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili  
**Durata massima:** 50 anni  
**Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%):** 7,77%

**Linea Multimanager 75:**

- **Nome:** Multimanager 75
- **Livello di rischio:** medio/alto
- **Benchmark:** 1 mese euribor+2,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- **Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d'investimento:**

La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC e/o fondi comuni di investimento, con un'esposizione moderata ai mercati azionari. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio media.

- **Limiti agli investimenti:** **Azionario:** Massimo 75% **Obbligazionario:** Massimo 100%  
**OICR:** Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e

Flessibili

**Durata massima:** 50 anni

**Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%):** 8,13%

#### Linea Multimanager 90:

- **Nome:** Multimanager 90
- **Livello di rischio:** Alto
- **Benchmark:** 1 mese euribor+3% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- **Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d'investimento:**

La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC e fondi comuni di investimento, con un'importante esposizione ai mercati azionari. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio medio-alta.

#### - Limiti agli investimenti:

**Azionario:** Massimo 90%

**Obbligazionario:** Massimo 100%

**OICR:** Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili

**Durata massima:** 50 anni

**Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%):** 9,54%

#### Linea Multitematica:

- **Nome:** Multitematica
- **Livello di rischio:** Alto
- **Benchmark:** 1 mese euribor+3,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- **Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d'investimento:**

La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC e/o fondi comuni di investimento con una consistente esposizione ai mercati azionari sia sviluppati sia emergenti. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio alta.

#### - Limiti agli investimenti:

**Azionario:** Massimo 100%

**Obbligazionario:** Massimo 100%

**OICR:** Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili

**Posizioni corte:** Non è possibile avere posizioni corte

**Durata massima:** 50 anni

**Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%):** 10,60%

#### Linea Flessibile:

- **Nome:** Flessibile
- **Livello di rischio:** medio basso
- **Benchmark:** 1 mese euribor+3% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- **Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d'investimento:**

La gestione ha ad oggetto ETF e/o ETC e/o fondi comuni di investimento, con una esposizione ai mercati azionari sia sviluppati sia emergenti. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici e mira a generare un rendimento positivo anche in situazioni di mercati al ribasso, minimizzando la volatilità.

#### - Limiti agli investimenti:

**Azionario:** Massimo 100%

**Obbligazionario:** Massimo 100%

**OICR:** Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili

**Durata massima:** 50 anni

**Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%):** 4,27%

#### Informativa relativa al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e denaro.

Si tratta di un servizio accessorio finalizzato alla custodia e amministrazione degli strumenti finanziari e del denaro per conto del Cliente.

Con questo servizio Moneyfarm cura la custodia degli strumenti finanziari ed assolve alle incombenze amministrative e contabili legate ad essi e provvede alla custodia delle disponibilità liquide della clientela.

I costi di tale servizio accessorio sono inclusi nella Moneyfarm Fee.

#### La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta.

Nell'ambito del servizio di Gestione di portafogli, salvo diversi obblighi di legge, Moneyfarm mette a disposizione del Cliente con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'articolo 60, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, Moneyfarm gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o alla ricezione di tale conferma da parte di un terzo, salvo il caso in cui tale conferma a favore del Cliente risulta già a carico di un terzo. In queste ipotesi Moneyfarm fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico con cadenza trimestrale.

Il Cliente riceverà su base annuale una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde al proprio Profilo Personale. Nel caso invece in cui il portafoglio non sia più adeguato. Al fine di eliminare le suddette situazioni di inadeguatezza, queste dovranno essere indirizzate da PosteBP nei seguenti 30 giorni di calendario e andranno definitivamente risolte entro 60 giorni di calendario. Nei casi in cui si renda necessario, PosteBP potrà richiedere a Moneyfarm di modificare la linea relativa al Contratto di Gestione di Portafogli del Cliente il cui profilo non risulti più adeguato o di chiudere il Contratto di Gestione di Portafoglio se necessario per assicurare l'adeguatezza del portafoglio del Cliente. Il Cliente ne sarà tempestivamente informato tramite apposita comunicazione via dal consulente del Servizio Premium e da tale momento non potrà più effettuare nuovi conferimenti su tale linea di investimento. Il Cliente riceverà altresì su base annuale il rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione del servizio, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio, nei casi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Moneyfarm, per il tramite di Poste, comunicherà altresì al Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

In considerazione del fatto che detiene gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente, Moneyfarm riepiloga la situazione di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente all'interno dei rendiconti periodici.

#### Informazioni aggiuntive relative alla prestazione del servizio di Gestione di portafogli

Informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente e la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente (il cd. Benchmark) sono contenute nella descrizione delle linee di gestione sopra riportata e a cui si rimanda. In tale sede è possibile altresì reperire informazioni in merito ai tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti e gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

## 2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le modalità di deposito dei beni e delle disponibilità liquide dei Clienti sono disciplinate sulla base dei termini e delle condizioni di cui al Contratto e nel rispetto delle norme vigenti in materia che sono di seguito riportate per completezza. Conformemente con quanto previsto dalla normativa applicabile, Moneyfarm rispetta stringenti procedure di sicurezza, in modo tale da assicurare la massima protezione e tutela del capitale investito.

### a) La normativa di riferimento

Moneyfarm è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority, Autorizzazione no. 629539, è iscritta al no. 3 dell'elenco delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate a operare in Italia mediante stabilimento di succursali allegato all'Albo tenuto dalla CONSOB in conformità all'art. 20 del d.lgs. 58/1998 ed è soggetta all'art. 22 del TUF e dal Titolo II della Parte III del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 5 dicembre 2019.

In sintesi, in ottemperanza alla suddetta normativa:

- nella prestazione dei servizi di investimento, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei Clienti detenuti da Moneyfarm costituiscono patrimonio separato da quello di pertinenza di Moneyfarm e di altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni legali dei creditori di Moneyfarm o nell'interesse degli stessi. Le azioni legali dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi;

- per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario;

- salvo consenso scritto dei Clienti, Moneyfarm non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. Moneyfarm non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le

disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo;

- Moneyfarm deposita, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dai clienti presso un depositario abilitato in conti intestati all'intermediario depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli

- dell'intermediario;

- ferma restando la responsabilità di Moneyfarm nei confronti del cliente, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso depositari abilitati;

- a eccezione del deposito presso banche centrali, l'intermediario seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari dei clienti;

- sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano.

- L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, per riesaminarne l'efficienza e l'affidabilità;

- Moneyfarm istituisce e conserva apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei Clienti. Le evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati; esse indicano, se del caso, i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

### b) Custodia e deposito della liquidità - Subdeposito di strumenti finanziari

Le somme di denaro (liquidità) versate dalla clientela per l'esecuzione delle operazioni, secondo gli accordi delle parti, sono anzitutto depositate in un conto omnibus aperto presso Banca Sella S.p.A. (banca di diritto italiana, regolarmente autorizzata e vigilata), intestato a MFM Investment LTD - Italian Branch, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale conto è tenuto distinto da quelli accesi da Moneyfarm in proprio.

Quindi, poiché per l'esecuzione delle operazioni Moneyfarm si avvale di Saxo Bank A/S (ente creditizio di diritto danese, regolarmente autorizzato e vigilato dalla *Finanstilsynet* ed iscritto all'albo delle banche UE autorizzate ad operare in Italia mediante stabilimento di succursale tenuto dalla Banca d'Italia), Moneyfarm mantiene –previo consenso della clientela, espresso con la sottoscrizione del Contratto- presso quest'ultima un ulteriore conto omnibus (c.d. "*client transaction account*") dove vengono depositati il denaro e subdepositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, in funzione delle operazioni disposte; tale conto è mantenuto presso BNP Paribas Securities Services (banca di diritto francese, regolarmente autorizzata e vigilata) che svolge la funzione di subdepositario per Saxo Bank A/S, ed è sempre intestato a MFM Investment LTD Italian Branch con l'espressa indicazione che si tratta di beni della clientela ed è tenuto distinto da quelli accesi da Moneyfarm in proprio.

Con riferimento ad entrambi i conti omnibus di cui sopra, al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi Clienti, presso Moneyfarm sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro depositati per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio prestato. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari).

Né Banca Sella S.p.A. né Saxo Bank A/S, né BNP Paribas Securities Services appartengono allo stesso gruppo societario di Moneyfarm. Moneyfarm monitora periodicamente l'attività svolta dai depositari e subdepositari al fine di riesaminarne l'efficienza e l'affidabilità del servizio da questi prestato.

In caso di insolvenza dei soggetti utilizzati da Moneyfarm per il deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro della clientela, i beni così custoditi saranno restituiti a Moneyfarm che provvederà quindi a proseguire le proprie attività depositando gli stessi presso un depositario alternativo. Resta in ogni caso fermo quanto di seguito previsto in materia di sistemi di indennizzo della clientela stessa.

Moneyfarm non utilizza, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza dei Clienti, da essa detenuti a qualsiasi titolo.

La liquidità versata a Moneyfarm in relazione al Contratto connesso sottoscritto o comunque da essa detenuta non genera interessi.

**c) Modalità di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari**

Moneyfarm provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela.

Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari (ex. esercizio del diritto di opzione), Moneyfarm chiede istruzioni al Cliente e sulla base di esse provvede all'esecuzione dell'operazione, previo versamento dei fondi occorrenti da parte del Cliente. In mancanza di istruzioni in tempo utile Moneyfarm, pur non essendo tenuta a compiere alcuna operazione, può provvedere a quanto necessario nell'interesse del Cliente.

**d) Adesione a sistemi di indennizzo della clientela**

Moneyfarm aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, limitatamente all'attività svolta in Italia. Copia dello statuto e del regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia sono disponibili sul sito [Internetwww.fondonazionaledigaranzia.it](http://Internetwww.fondonazionaledigaranzia.it). Il Fondo Nazionale di Garanzia è finalizzato a indennizzare gli investitori, nei limiti

previsti dalla normativa applicabile, per i crediti derivanti dall'prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nei confronti degli intermediari in caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo di questi ultimi nonché in caso di intervento dei sistemi di indennizzo dei paesi di origine di imprese di investimento estere cui facciano capo succursali in Italia. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito degli eventuali riparti parziali già effettuati, fino a un massimo complessivo di € 20.000,00. Nessun investitore può beneficiare di un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

### 3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

(art. 48 del Regolamento delegato UE 2017/565)

Gli strumenti trattati da Moneyfarm nell'ambito del servizio di gestione di portafogli dalla stessa prestatore sono quote ed azioni emesse da OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio), principalmente di tipo ETF, e ETC.

#### GLI STRUMENTI FINANZIARI

**a) Gli organismi di investimento collettivo del risparmio(OICR)**

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati UCITS, OICR armonizzati alternativi e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati UCITS si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 2009/65/CE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività, ai limiti di investimento ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Anche gli OICR armonizzati alternativi di cui alla Direttiva 2011/61/UE sono soggetti ad alcuni, meno stringenti, requisiti minimi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione consente alla SGR o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di

vigilanza del proprio paese di origine.

I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati.

**a1) Fondi comuni di investimento**

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio di un fondo comune di investimento è autonomo poiché è giuridicamente distinto sia dai patrimoni dei singoli partecipanti che dal patrimonio del gestore del fondo. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti in Italia dalle società di gestione del risparmio (SGR). L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. L'attività di gestione è di competenza del gestore del fondo mentre il singolo partecipante non può influire sulle modalità di gestione del fondo e sulle scelte di investimento.

La partecipazione a un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi, ossia rispettivamente fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote oppure fondi in relazione ai quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. In particolare, con riferimento a fondi comuni aperti, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili. I fondi immobiliari rientrano nella categoria dei fondi chiusi.

**a2) Società di investimento a capitale variabile**

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Analogamente ai fondicomuni, il capitale di una SICAV non è fisso, ma varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e delle richieste di rimborso. Le SICAV sono organismi di tipo "aperto": un investitore può sempre sottoscrivere nuove azioni e chiedere il rimborso delle stesse. Da ciò si evince anche la differenza principale rispetto alle società per azioni: il capitale sociale non è fisso, ma è pari al patrimonio netto, che varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e dei rimborsi. Le azioni rappresentative del capitale devono essere interamente liberate all'atto della loro emissione ed i conferimenti possono essere effettuati solo in denaro. Oltre alla natura giuridica differente dai fondi comuni d'investimento, la peculiarità della SICAV consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado

di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

### a3) Exchange Traded Funds

Gli Exchange Traded Funds (ETF, letteralmente 'fondi quotati sul mercato') sono una particolare categoria di fondi comuni o SICAV che sono caratterizzati dall'aver lo stesso profilo di rischio di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario, obbligazionario o altre classi di attivi) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere assimilati ad OICR aperti a gestione passiva il cui profilo di rischio è vincolato ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice. Gli ETF possono replicare l'indice di riferimento sinteticamente o tramite l'acquisto diretto dei titoli del paniere sottostante. Gli ETF che replicano gli indici di riferimento in modo sintetico, o altresì tramite derivati "Over The Counter", devono acquistare dei titoli, tipicamente bond governativi, da porre a collaterale per l'esposizione del derivato. Il collaterale degli ETF deve seguire le regole di concentrazione determinate dalla normativa UCITS in modo simile all'approccio utilizzato dai più tradizionali fondi comuni.

### b) Exchange Traded Commodities (ETC)

Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Gli ETC nascono per offrire agli investitori strumenti semplici da gestire e negoziare con i quali accedere a mercati particolarmente ostici e tecnici, quali quelli delle materie prime. Gli ETC consentono di investire su una singola materia prima (quale, a titolo esemplificativo, oro, petrolio, zucchero, soia, zinco) o su un determinato basket di commodities.

Gli ETC sono molto simili agli ETF per modalità di negoziazione e strategia di investimento ma presentano alcune differenze di natura giuridica e fiscale. In particolare, diversamente dagli ETF, che devono garantire un certo grado di diversificazione, gli ETC possono riferirsi anche a una singola materia prima o a indici poco diversificati.

Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nella materia prima o dell'investimento in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. Rispetto agli ETF, gli ETC non sono quindi giuridicamente assimilabili a fondi comuni o SICAV. Gli ETC sono soggetti alla perdita parziale o totale di valore delle materie prime (o dell'indice di materie prime) sottostanti e al rischio di default della società emittente.

A fini di completezza e tenuto conto anche degli investimenti sottostanti alle quote o azioni di OICR trattate da Moneyfarm si ritiene utile fornire alcune indicazioni anche in merito alla natura e alle caratteristiche delle categorie di strumenti finanziari rappresentati dalle azioni e dalle obbligazioni.

### c) Azioni

L'azione è l'unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale di una società per azioni, in accomandita per azioni o di società cooperative per azioni. Tutte le

azioni di una società sono caratterizzate da uguale valore nominale e da specifici diritti garantiti ai relativi detentori, nonché da indivisibilità, autonomia e circolazione.

L'azionista titolare di più azioni può disporre separatamente e autonomamente (ad esempio, può vendere alcune azioni e rimanere proprietario delle altre, oppure può esercitare il diritto di voto con alcune azioni e non esercitarlo con le altre). Esistono diverse tipologie di azioni che si differenziano in base (i) ai diritti che incorporano, (ii) al regime di circolazione, (iii) al fatto che siano o meno quotate.

### d) Obbligazioni

Le obbligazioni sono titoli di credito rappresentativi di un prestito emesso da una società privata oppure da un soggetto della pubblica amministrazione per finanziare parte del proprio fabbisogno finanziario.

Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono: (i) il tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell'obbligazione, oppure variabile (predeterminato oppure indicizzato); (ii) la durata; (iii) la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate; (iv) la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato); (v) il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.

L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose.

Si trovano in una posizione intermedia tra i titoli azionari ed obbligazionari le cd. obbligazioni convertibili. Il relativo possessore ha infatti la facoltà di decidere se rimanere creditore della società emittente per tutta la durata del prestito, oppure se, in determinati periodi, convertire il proprio status da creditore a socio (azionista) sulla base di un rapporto di cambio predeterminato (nel regolamento di emissione).

L'elenco degli strumenti potrà essere oggetto di modifiche in relazione alle scelte commerciali di tempo in tempo effettuate da Moneyfarm.

## RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI E DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Nei paragrafi che seguono si forniscono informazioni in merito ai rischi connessi ai servizi d'investimento prestati da Moneyfarm e agli strumenti finanziari nei quali il patrimonio del Cliente può essere investito. Quanto di seguito riportato ha la finalità di fornire alcune informazioni di base non esaustive sui rischi connessi ai servizi ed agli investimenti in strumenti finanziari, con particolare riferimento ai rischi connessi al servizio di gestione di portafogli.

### Parte I – La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- a che tipologia o classe di attivi appartiene;
- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità e liquidabilità;
- la valuta in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

#### a) Classi di attivi differenti

Occorre distinguere innanzi tutto tra le varie classi di attivi differenti. Ogni classe di attivi (Asset Class) è definita come l'insieme di titoli con caratteristiche di rischio e natura similare. Nello specifico, le Asset Class considerate da Moneyfarm (prevalentemente quale sottostante degli strumenti finanziari trattati) sono le seguenti:

1. Cash e Bond Governativi Short Term;
2. Bond Governativi Paesi Sviluppati;
3. Bond Societari HY & Bond Governativi EM;
4. Bond Societari Investment Grade;
5. Obbligazioni il cui rendimento è legato al tasso di inflazione;
6. Azionario Paesi Emergenti;
7. Azionario Paesi Sviluppati;
8. Materie Prime e Real Estate.

Le prime cinque Asset Class rappresentano diverse tipologie di titoli di debito, le Asset Class nn. 6 e 7 sono rappresentative di diverse tipologie di titoli di capitale di rischio mentre l'Asset Class n. 8 è rappresentativa di future legati all'andamento del prezzo delle materie prime o titoli di capitale rappresentativi dell'andamento del mercato immobiliare.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato alla scadenza solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito in ipotesi di fallimento.

#### b) Rischio di variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura descritta come sopra. Per quanto riguarda gli ETF che replicano indici appartenenti alle diverse Asset Class il rischio di variabilità di prezzo è riconducibile ad un insieme di titoli di capitale o di debito appartenenti al paniere a composizione dell'indice sottostante che l'ETF punta a replicare.

#### c) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o di mercato). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (si veda punto (e) che segue) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico o di mercato rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato nel suo complesso, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (si veda punto (f) che segue) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

**d) L'effetto della diversificazione degli investimenti.** Come accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV), ivi inclusi gli ETF.

#### e) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono, in ogni momento, una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti tramite un paniere di titoli diversificati, il rischio emittente è residuale. Nel caso degli ETF sintetici il rischio emittente è dato dalla controparte del derivato a cui è di fatto legato il payout dell'ETF. Questa esposizione deve comunque rispettare i limiti di concentrazione (10% del NAV) di cui alla normativa UCITS.

#### f) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito e ad Asset Class che fanno riferimento agli stessi, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva del rendimento del titolo si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall'investitore fino alla scadenza o alle stesse condizioni di tassi d'interesse e di rischio di credito dell'emittente.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. Nel caso degli ETF, che non hanno una scadenza determinata con precisione come i fondi comuni, le variazioni di prezzo date dal movimento dei tassi d'interesse sono dipendenti dalla durata residua dei titoli che compongono l'indice e quindi presenti nel portafoglio.

In particolare, più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato, salvo titoli la cui cedola si aggiusta con la variazione dei tassi (cosiddetti titoli a tasso variabile). È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

#### g) La liquidità e la liquidabilità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. I titoli trattati su mercati organizzati, come gli ETF, sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che talvolta a causa di condizioni straordinarie di mercato anche lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi configurando quindi un limite alla liquidabilità dei titoli stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del

prodotto nel mercato primario.

#### h) La valuta

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una valuta diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare significativamente il risultato complessivo dell'investimento.

#### i) Gli altri fattori di rischi generali

##### *Denaro e valori depositati*

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei Paesi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

##### *Commissioni ed altri oneri*

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Le remunerazioni spettanti all'intermediario ovvero i criteri oggettivi per la loro determinazione sono riportate nel Contratto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

##### *Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni*

Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio

intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette, connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere. *Sistemi elettronici di negoziazione*

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare eseguiti o meno secondo le modalità specificate dall'investitore nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### j) Strumenti finanziari derivati

A fini di completezza e tenuto conto anche degli investimenti sottostanti agli strumenti finanziari trattati da Moneyfarm, si precisa infine che gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è

ostacolato dalla loro complessità.

## Parte II – I rischi del servizio di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente la possibilità di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore può impartire istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione prescelta è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. Il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione, selezionando una o più linee di gestione offerte da Moneyfarm, accedendo con le proprie credenziali all'area riservata sul sito di Poste. In fase di selezione da parte del Cliente, Moneyfarm esplicita il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. Il Cliente viene quindi informato da Moneyfarm sulle caratteristiche e sul grado di rischio delle singole linee di gestione offerte da Moneyfarm e deve scegliere il servizio di gestione di portafogli solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso il grado di esposizione al rischio che esso comporta. Una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento al suo Profilo Personale.

La rischiosità effettiva della singola linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, in ogni caso, rimangono nei limiti indicati nella fase di selezione della linea di gestione da parte del Cliente. Nell'ambito di tali limiti le scelte operate da Moneyfarm sono comunque caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

Con riferimento alla leva finanziaria, le linee di gestione di Moneyfarm prevedono un livello di leva pari a uno, che non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

## 4. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE E SINTESI DELLE PRINCIPALI REGOLE DI CONDOTTA AI SENSI DELLA DIRETTIVA MIFID II

Nell'ambito delle regole previste dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. Direttiva MiFID II) e dalla relativa regolamentazione di attuazione in tema di protezione degli investitori Moneyfarm deve comunicare ai clienti la loro classificazione secondo le tre categorie specifiche di cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata. Nella prestazione dei servizi d'investimento Moneyfarm è tenuta a osservare regole di condotta distinte a seconda delle specificità di ciascuna delle tre categorie, con un regime di tutela del cliente più elevato con riferimento alla categoria dei clienti al dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria dei clienti professionali e delle controparti qualificate.

I clienti al dettaglio sono una categoria residuale, essendo definiti come tutti coloro che non sono né clienti professionali, né controparti qualificate.

Il cliente professionale può essere privato o pubblico (in particolare, l'art. 6, comma 2-sexies, del TUF demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, l'emanazione di un regolamento di attuazione che individui i clienti professionali pubblici "di diritto" nonché i criteri

in forza dei quali i soggetti pubblici possono richiedere di essere trattati come clienti professionali. Si veda in proposito il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011).

Il cliente professionale privato è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I clienti professionali privati si suddividono in:

- clienti professionali di diritto;
- clienti professionali "su richiesta".

Rientrano nella categoria di clienti professionali privati di diritto:

1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, SIM/imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
2. le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: Euro 20.000.000; - fatturato netto: Euro 40.000.000; - fondi propri: Euro 2.000.000.
3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La categoria dei clienti professionali privati "su richiesta" individua clienti, diversi da quelli precedentemente elencati, che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Un cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, Moneyfarm non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l'esperienza di mercato del cliente. Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:

- a) richiesta scritta di up-grading da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il cliente comunica di voler essere trattato come cliente professionale;
- b) avvertimento per iscritto di Moneyfarm al cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di up-grading;
- c) dichiarazione scritta del cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
- d) valutazione da parte di Moneyfarm della capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, l'esperienza e le conoscenze del cliente. Ai fini della valutazione, l'Intermediario può fare riferimento al "test di competenza" applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive europee nel settore finanziario. Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno

due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

- e) accertamento da parte di Moneyfarm, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da essa adottate, che il cliente che chiede di essere trattato come cliente professionale possieda i requisiti di cui alla precedente lettera d)
- f) accettazione o meno della richiesta di up-grading da parte di Moneyfarm.

Le controparti qualificate sono clienti professionali di diritto nei cui confronti l'intermediario che presta i servizi di esecuzione degli ordini per conto terzi, negoziazione per conto proprio e/o di ricezione/trasmisione ordini, non è tenuto, salvo un diverso accordo con il cliente, all'osservanza delle regole generali di condotta che impongono agli intermediari, tra gli altri, obblighi di informativa precontrattuale, obblighi di valutazione di appropriatezza nella prestazione del servizio di investimento, obblighi di best execution e gestione degli ordini, ad eccezione della pubblicazione degli ordini con limite di prezzo e fermo restando quanto previsto dalla normativa di riferimento sull'informativa relativa alla classificazione. Qualora invece, nei confronti dei predetti soggetti siano prestati servizi diversi da quelli sopra indicati, le controparti qualificate saranno trattate alla stregua di "clienti professionali" e dunque, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli nonché collocamento, l'intermediario sarà tenuto ad osservare le medesime regole di comportamento applicabili agli investitori professionali come individuate nel successivo paragrafo inerente la clientela professionale. Ai sensi della normativa di riferimento, il cliente classificato "controparte qualificata" ha la facoltà di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere classificato diversamente, come cliente professionale o, in via espressa, come cliente al dettaglio, con conseguente applicazione di un differente livello di protezione rispetto a quello attuale. La richiesta è soggetta al consenso dell'intermediario.

La qualificazione come cliente professionale determina per gli intermediari:

- la disapplicazione di alcune norme di tutela tra cui:
  - 6 la norma che stabilisce di condurre la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini in ragione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all'esecuzione;
  - 6 la disposizione che prevede di comunicare eventuali difficoltà che potrebbero influire sull'esecuzione degli ordini non appena l'intermediario ne viene a conoscenza;
  - 6 gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni con passività potenziali;
  - 6 le disposizioni sull'offerta fuori sede;
- la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, in particolare:
  - 6 con riguardo ai clienti professionali, sussiste una presunzione in merito alle conoscenze ed esperienze degli stessi, sia nell'ambito della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza;
  - 6 con specifico riferimento ai clienti professionali di diritto, sussiste inoltre, nell'ambito della valutazione di

adeguatezza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati.

## 5. INCENTIVI

Nel seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa applicabile sugli incentivi (c.d. inducements).

### Informativa generale sui benefici non monetari di minore entità percepiti nell'ambito del servizio di gestione di portafogli

Si precisa che, con riferimento al servizio di gestione di portafogli prestato, Moneyfarm non percepisce alcun tipo di incentivo al di fuori delle commissioni pagate dal Cliente e non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo la normativa di riferimento.

Più in particolare Moneyfarm può accettare benefici non monetari di minore entità quali: a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento; c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento; d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento di Moneyfarm in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del Cliente. Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli Moneyfarm potrebbe percepire le commissioni che le vengono retrocesse dagli OICR target inseriti nei patrimoni gestiti: tali commissioni sono integralmente riaccreditate al Cliente.

## 6. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

### a) Concetti Generali

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli Moneyfarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché trasmette ordini, il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo, ai sensi dell'art. 27 della Direttiva UE 2014/65 ("MiFID II"), al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente. A tal fine Moneyfarm ha adottato, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva MiFID II e dal Regolamento delegato (UE) 2017/565, una Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini finalizzata ad ottenere, nella prestazione del servizio sopra citato, il miglior risultato possibile per i propri Clienti (Best Execution) in sede di esecuzione degli ordini stessi.

Moneyfarm effettua come di seguito descritto le proprie scelte per la trasmissione degli ordini ad altro intermediario che ne curerà l'esecuzione. L'importanza relativa dei fattori e dei criteri che possono concorrere alla determinazione della best execution è definita ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 ed è la seguente:

1. corrispettivo totale dell'operazione, composto dal

prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione sostenuti, che comprendono tutte le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine,

2. rapidità e probabilità di esecuzione,
3. probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
4. dimensioni e natura dell'ordine (parità di trattamento per qualsiasi quantitativo di ordine immesso sul mercato).

In particolare, nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per la clientela retail, Moneyfarm ritiene che il corrispettivo totale rappresenti di norma il criterio più rilevante.

Moneyfarm si riserva nel rispetto della normativa vigente di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al Cliente, all'ordine e/o allo strumento finanziario.

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche in merito all'esecuzione di un ordine, l'ordine viene eseguito attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Ciò potrebbe impedire l'applicazione della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, pregiudicando il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. Limitatamente all'oggetto di tali istruzioni, pertanto, Moneyfarm è sollevata dalla normativa di riferimento dall'obbligo di garantire la best execution per il Cliente. Si precisa inoltre che, nel caso di istruzioni parziali ricevute dal Cliente, l'ordine viene eseguito secondo tali istruzioni, applicando la Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

### b) Procedura di scelta degli intermediari

In linea generale nell'espletamento del servizio prestato, con riferimento alla trasmissione degli ordini relativi ai titoli quotati alle condizioni più favorevoli per il Cliente, al fine di rispettare l'importanza relativa dei fattori elencati sopra, Moneyfarm si avvarrà dell'operato di Saxo Bank A/S (l'Intermediario).

Tale intermediario può fornire apparati che permettono la trasmissione telematica degli ordini, rendendone ancora più tempestiva ed efficace l'esecuzione e risponde a requisiti di solvibilità finanziaria, onorabilità e reputazionali, trasparenza, gestione di conflitti di interesse, qualità ed efficienza dei servizi forniti.

Nello specifico si ritiene che i livelli di liquidità presenti sui mercati regolamentati di Milano gestiti da Borsa Italiana possano garantire l'ottenimento delle condizioni più favorevoli per il Cliente così da ottenere:

- maggiore liquidità e trasparenza,
- maggiore efficienza degli scambi,
- miglior processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati,
- adeguati servizi di clearing e settlement. Quanto sopra esposto contribuisce a garantire l'ottenimento delle condizioni più favorevoli per il Cliente.

Nell'ottica di ottenere economie di scala, la scelta di ricorrere ai servizi dell'Intermediario permette di sgravare da onerosi impegni le strutture dedicate all'operatività.

Gli ordini sono trasmessi all'Intermediario in via telematica. Il Cliente è informato in merito all'esecuzione degli ordini in conformità alla normativa vigente e alle previsioni di cui al Contratto.

In particolare, gli ordini relativi a ETF ed ETC saranno trasmessi all'Intermediario e da questo eseguiti. Il prezzo verrà determinato attraverso modelli interni di valutazione e prendendo come particolare riferimento il prezzo del mercato borsistico italiano.

### c) Verifiche e aggiornamenti della policy

Moneyfarm controlla l'efficacia della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini adottata al fine di identificare e correggere eventuali carenze. Moneyfarm riasamina la propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale, ed al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sull'idoneità della stessa a continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri Clienti. Nell'ambito della trasmissione degli ordini Moneyfarm, al fine di verificare che siano ottenuti i migliori risultati per i Clienti, riasamina periodicamente la scelta dell'affidamento dell'incarico di negoziatore analizzando il rispetto dei criteri che hanno condotto alla scelta dell'Intermediario e la qualità dell'esecuzione ottenuta. In particolare, viene verificato:

- nel continuo il mantenimento della coerenza della strategia di esecuzione con l'ordine di importanza dei fattori definito da Moneyfarm;
- la solidità finanziaria dell'Intermediario;
- al fine di potere svolgere le suddette attività, viene verificato su base periodica che l'Intermediario fornisca i dovuti aggiornamenti e report di controllo a Moneyfarm

#### d) **Riepilogo della politica di trasmissione ordini per i Clienti al dettaglio**

Moneyfarm adotta una strategia di trasmissione degli ordini per i Clienti al dettaglio volta ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela. Come visto, il miglior risultato possibile, in caso di clientela al dettaglio, è determinato

considerando prioritario, tra i fattori di esecuzione, il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. corrispettivo totale).

Si precisa che in relazione all'esecuzione degli ordini i Clienti non sopportano costi aggiuntivi rispetto al versamento della Moneyfarm Fee.

Moneyfarm, con cadenza annuale e per ciascuna classe di strumento finanziario, rende disponibili in apposita pagina dell'area riservata del proprio sito internet le seguenti informazioni:

- i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali ha trasmesso o presso i quali ha collocato ordini per i Clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente (ovvero il minor numero di negozianti effettivamente utilizzati per ciascuna classe di strumento finanziario);
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

## 7. COMMISSIONI E ALTRI ONERI

Prima di concludere il Contratto il Cliente deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dallo stesso dovuti.

L'importo dei costi è esplicitato nei termini e condizioni relative al servizio fornito da Moneyfarm e viene accettato dal Cliente con l'attivazione del servizio di gestione di portafogli. In particolare, è possibile ottenere ulteriori informazioni sul sito [poste.it](http://poste.it).

## 8. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA

Il Cliente o potenziale Cliente che intenda presentare eventuali reclami può inviare tali reclami in forma scritta ai seguenti recapiti:

nei confronti di Moneyfarm:

- a mezzo posta ordinaria o Raccomandata A/R indirizzata a MFM Investment Ltd; Via Antonio da Recanate, 1 Milano, MI
- via e-mail all'indirizzo: [complaints@moneyfarm.com](mailto:complaints@moneyfarm.com);
- via PEC all'indirizzo: [moneyfarmbranch@legalmail.it](mailto:moneyfarmbranch@legalmail.it).

nei confronti di Poste:

- a mezzo posta ordinaria o Raccomandata A/R indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami, Viale Europa, n. 190, 00144 Roma;
- via Fax al numero 06 59580160;
- per via telematica utilizzando lo specifico "Modulo di Reclamo BancoPosta" disponibile sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it)
- all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it) utilizzando il predetto "Modulo di Reclamo BancoPosta".

Moneyfarm ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti o potenziali Clienti. Ricevuto il reclamo per il tramite di Poste, MFM Investment Ltd provvederà ad annotarlo nell'apposito Registro Reclami e la funzione Compliance prenderà in carico la gestione del reclamo e si attiverà con le strutture interne per la sua risoluzione entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Moneyfarm contatterà successivamente il Cliente e si adopererà per una composizione condivisa del reclamo. Moneyfarm si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo.

Ove insoddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato a Moneyfarm, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, ove sia un Cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), ovvero chiedendo informazioni direttamente a Moneyfarm. Il diritto di ricorrere all'ACF non

può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con Moneyfarm, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell'ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con Moneyfarm, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

## 9. POLICY CONFLITTI DI INTERESSI

### a) **Premessa**

La normativa di riferimento prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori, o di una combinazione di tali servizi, l'intermediario:

1. adotti ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tale intermediario, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro Clienti o tra due Clienti;
2. elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta;
3. quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi;

4. mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale riporta i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti.

Più in particolare, il presente paragrafo 9 si propone di illustrare in forma sintetica le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura di Moneyfarm, tenuto conto delle circostanze connesse con la struttura e le attività ed i servizi prestati, nonché le principali misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai Clienti.

La presente policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell'evoluzione della struttura di Moneyfarm e dei servizi prestati e, dall'altro lato, di eventuali modifiche normative.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente policy sarà debitamente comunicata al Cliente, attraverso la piattaforma.

#### b) Definizione dei conflitti

Moneyfarm ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori potrebbero sorgere tra Moneyfarm ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi.

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, Moneyfarm ha elaborato un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti di Moneyfarm.

In particolare, Moneyfarm, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, coerentemente con l'approccio generale della Società, volto a garantire la completa indipendenza nello

svolgimento di tutti i servizi, ha ritenuto di limitare, in taluni casi, la propria operatività, introducendo in tal modo, nella maggior parte dei conflitti di interesse individuati, meccanismi di gestione così radicali da sterilizzare ex-ante e in modo oggettivo il rischio di un potenziale danno nei confronti della clientela. L'attuale struttura di business e societaria di tipo indipendente implica che Moneyfarm non intrattiene rapporti commerciali ovvero legami di controllo diretto o indiretto con le società emittenti fornitrici strumenti di investimento utilizzati nell'ambito dei servizi da essa prestati. Anche nel caso in cui dovessero sorgere nuovi e non ancora noti rapporti commerciali, Moneyfarm adotterà misure tali da minimizzare un eventuale pregiudizio ai danni del Cliente.

Moneyfarm manterrà con il Cliente esclusivamente un rapporto basato su un sistema di compenso cosiddetto fee-only, evitando schemi di remunerazione diversi o aggiuntivi.

Su richiesta del Cliente, è possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse.

#### c) La politica in materia di conflitti di interesse

Moneyfarm adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per proprio conto, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più Clienti.

La politica di gestione del conflitto di interessi di Moneyfarm prevede:

- l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi che possono originarsi nel corso del rapporto tra Moneyfarm ed il Cliente o tra i Clienti;
- la predisposizione ed il mantenimento di misure efficienti atte ad individuare preventivamente le possibili situazioni di conflitto;
- l'implementazione di appositi presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, laddove verificatesi.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, Moneyfarm considera se essa stessa, un soggetto rilevante o una persona avente con essa un legame di controllo, diretto o

indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- a) è probabile che Moneyfarm, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del Cliente;
- b) Moneyfarm, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del Cliente;
- c) Moneyfarm, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
- d) Moneyfarm, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del Cliente;
- e) Moneyfarm, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal Cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

La politica di gestione dei conflitti adottata da Moneyfarm è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei Clienti.

Tra le procedure che Moneyfarm adotta per garantire ai clienti il grado di indipendenza richiesto vi sono:

a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più Clienti;

b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di Clienti o la prestazione di servizi a Clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa; l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

c) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;

d) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate da Moneyfarm per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, Moneyfarm informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, fornendo informazioni sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del Cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole.

## 10. POLITICA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DISOSTENIBILITÀ

### a) Contesto normativo

Il Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") è stato introdotto dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 novembre 2019 per attuare l'Agenda 2030 e l'Accordo di Parigi assicurando

che la mobilitazione di capitali non solo attraverso le politiche pubbliche ma anche dal settore dei servizi finanziari.

Ai sensi del Regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari sono tenuti a divulgare informazioni specifiche sui loro approcci all'integrazione dei rischi per la sostenibilità e alla considerazione degli impatti negativi sulla sostenibilità.

Secondo SFDR, i prodotti finanziari possono essere classificati in tre categorie principali:

- prodotti finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR (i cosiddetti "Prodotti Articolo 8");
- prodotti finanziari che hanno obiettivi di investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 SFDR (i cosiddetti "Prodotti Articolo 9");
- prodotti finanziari che non rientrano né nell'articolo 8 né nell'articolo 9 della SFDR (i cosiddetti "Prodotti Articolo 6").

#### **b) L'approccio di Moneyfarm al trattamento del rischio di sostenibilità**

Nell'ambito del proprio processo di investimento, Moneyfarm considera una serie di parametri di rischio e rendimento. Come parte di questo processo, Moneyfarm tiene conto dei principali impatti negativi delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Per fattori di sostenibilità si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernente il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Moneyfarm ritiene che i fattori di sostenibilità siano una considerazione importante nella costruzione di portafogli multi-asset e nella gestione del rischio. In effetti, i fattori di sostenibilità possono potenzialmente influire sui prezzi delle attività in vari modi, comprese le mutevoli condizioni di mercato, la disponibilità di risorse scarse, il contesto normativo e le preferenze dei consumatori. Possono avere un impatto su singole aziende, settori specifici e regioni geografiche.

Per questo motivo, con riferimento alle linee di investimento che si qualificano come Prodotti Articolo 8, Moneyfarm si impegna ad investire la quota maggioritaria del patrimonio in gestione:

- a) strumenti che incorporano uno Screening ESG, ossia strumenti che minimizzano l'esposizione a emittenti dotati di un Rating ESG inferiore a BB ovvero strumenti che non abbiano come sottostante titoli emessi da emittenti operanti in settori non socialmente responsabili (ad es. lavorazione del tabacco, produzione di armi) o coinvolti in violazioni dei diritti umani;
- b) nel caso di ETF obbligazionari governativi, in strumenti che abbiano come sottostante obbligazioni emesse da Paesi dotati di un Rating ESG non inferiore a BB.

Con riferimento a quanto sopra, per Rating ESG (o Rating di Sostenibilità) si intende un giudizio sintetico attribuito da un operatore qualificato e dotato di criteri di indipendenza (ad es. MSCI Inc.) che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo dal punto di vista dei rischi ambientali, sociali e di governance.

Moneyfarm si impegna a ridurre al massimo il peso percentuale di strumenti che non rientrano nei criteri sopra citati in modo tale che rappresentino al più una componente residuale del portafoglio in gestione, qualora i limiti di mandato in termini di rischio mercato o allocazioni non permettano di selezionare altri strumenti.

# Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

## 1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, "GDPR" o il "Regolamento"), desideriamo informarLa che MFM Investment Ltd – Italian branch, con sede in via Carlo Felice, n. 26, 09124 Cagliari ("Moneyfarm") è il Titolare del Trattamento e che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. La informiamo inoltre che Moneyfarm è tenuta a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali forniti dagli utenti che utilizzano la piattaforma Moneyfarm (i "Clienti" o "Soggetti interessati"). A livello di Gruppo, abbiamo nominato un Responsabile della protezione dei dati personali ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei suoi diritti elencati al successivo paragrafo 8, nonché per qualsiasi richiesta di informazioni relativa alla presente Informativa.

Indirizzo di posta elettronica: [dpo@moneyfarm.com](mailto:dpo@moneyfarm.com)

Indirizzo postale: Pentonville Road 90-92, Londra N1 9HS, Regno Unito  
Numero di telefono: +44 [0] 203 745 6991

## 2. NATURA DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE n. 2016/679 si intende per "Dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (soggetto interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale.

## 3. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

1. In relazione alle finalità e alle modalità descritte nel paragrafo successivo (v. *infra*, par. 4), raccogliamo e conserviamo le seguenti categorie di dati personali:

- dati identificativi, quali ad esempio il nome e il cognome, il codice fiscale, la data di nascita, lo stato civile, la data di nascita ed il genere;
- dati di contatto, quali l'indirizzo di residenza, l'indirizzo di fatturazione se diverso dall'indirizzo di residenza, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico;
- dati finanziari, quali le coordinate bancarie e i dettagli delle carte di pagamento;
- dati relativi alle transazioni, quali i dettagli relativi alle operazioni di acquisto e vendita effettuate sul conto;
- dati di localizzazione e di identificazione *online*, quali ad esempio l'indirizzo IP, le pagine visitate, i contenuti cliccati, il sistema operativo e browser utilizzato e dati relativi al traffico, ecc.;
- dati raccolti in ottemperanza ad obblighi di legge, quali le informazioni sugli obiettivi di investimento, sulla situazione finanziaria e sulle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, raccolte attraverso il Questionario MiFID e le informazioni raccolte attraverso il Questionario Antiriciclaggio.

2. Moneyfarm non richiede e non tratta di propria iniziativa "dati sensibili" (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Tuttavia, è possibile che per eseguire specifiche richieste di servizi ed operazioni inerenti al rapporto con il Cliente, possa trattare anche tali dati.

## 4. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

**Finalità del trattamento.** I dati personali in possesso di Moneyfarm, sono trattati nell'ambito della propria normale attività al fine di:

- a) valutare l'adeguatezza dei servizi di investimento offerti da Moneyfarm rispetto alle caratteristiche personali del Cliente, come richiesto dalla normativa vigente;
- b) ottemperare agli obblighi di identificazione e di adeguata verifica previsti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- c) instaurare il rapporto contrattuale di fornitura dei servizi di Moneyfarm (di seguito, il "Contratto Quadro") e dare esecuzione agli obblighi strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con i Clienti, agli adempimenti di natura fiscale, contabile ed amministrativa e all'eventuale attività di recupero del credito;
- d) sottoporre, anche con l'ausilio di terze parti, eventuali questionari allo scopo di migliorare i servizi di Moneyfarm;
- e) fornire informazioni sui servizi prestati da Moneyfarm;
- f) inviare *newsletter* e comunicazioni commerciali, aggiornamenti e offerte promozionali in base alle preferenze di comunicazione del Cliente;
- g) svolgere attività di segmentazione della clientela secondo logiche e criteri non intrusivi e comunque in modo tale da non incidere sulle libertà e i diritti fondamentali dei Clienti (per esempio, comunicazioni differenziate tra utenti registrati e non registrati). La profilazione per finalità di marketing viene svolta utilizzando parametri in modo tale che il Cliente riceva solo informazioni commerciali di suo interesse. Per fare ciò, il Titolare del Trattamento si baserà su dati di genere (maschio/femmina), dati anagrafici (fasce di età), risposte a questionari, dati di navigazione (per esempio se hai cercato informazioni su un determinato prodotto/servizio, il Titolare del Trattamento potrà far sì che tu riceva informazioni su prodotti uguali o simili).

**Base giuridica per il trattamento.** Con riferimento alle attività sopra descritte si segnala che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento:

- il trattamento di cui alle lettere a) e b) è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera c del Regolamento);
- il trattamento di cui alla lettera c) è necessario all'esecuzione di un contratto di cui il soggetto interessato è parte (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento);
- il trattamento di cui alle lettere d) e) e g) è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento);
- Il trattamento di cui alla lettera f) è svolto esclusivamente sulla base del consenso prestato dal soggetto Interessato (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera a del Regolamento).

## 5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI

I dati personali potranno essere comunicati dal Titolare del Trattamento solo ed esclusivamente per le finalità indicate e ove necessario, alle seguenti categorie di soggetti:

1. fornitori di servizi con cui la piattaforma Moneyfarm possiede una relazione contrattuale e che collaborano alle attività di *business* del Titolare del Trattamento (come ad esempio i fornitori di programmi di affiliazione, gestione contabile e amministrativa, postalizzazione, pagamento o servizi di analisi statistica);
2. fornitori di servizi con cui Moneyfarm possiede una relazione contrattuale per il proprio legittimo interesse per ricevere feedback da parte dei clienti per il servizio prestato. In tal caso, i dati non vengono mai ceduti per fini commerciali, ma solo ai fini di ricevere recensioni da parte della clientela;
3. istituti bancari convenzionati con i quali Lei stesso avrà scelto di

instaurare un rapporto funzionale ai servizi offerti sulla piattaforma Moneyfarm;

4. società di revisione contabile soggette a regole di indipendenza che limitano la facoltà di alcune categorie di dipendenti di detenere titoli o ricevere servizi di investimento da imprese di investimento sottoposte a revisione;
5. fornitori di servizi IT;
6. aziende di consulenza, studi legali e commercialisti;
7. ove richiesto, le competenti Autorità Giudiziarie;
8. ove richiesto, le amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo.

I dati personali non saranno, invece, diffusi a soggetti indeterminati.

## 6. TRASFERIMENTO DATI PAESI TERZI

Il Titolare del Trattamento si riserva inoltre di trasferire i suoi dati personali verso Paesi terzi. I trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo sono soggetti ad un regime speciale ai sensi del Regolamento e vengono effettuati solo nei confronti di soggetti situati in Paesi che assicurano un livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione o tramite l'adozione di garanzie adeguate (incluse le condizioni contrattuali standard previste dalla Commissione Europea), a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

## 7. DIRITTI DEL SOGGETTO INTERESSATO

### a. DIRITTI SPECIFICI DEL SOGGETTO INTERESSATO

Di seguito sono elencati i diritti dei Soggetti Interessati ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento:

- 1) **Diritto di accesso (art. 15):** Il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati personali;
- 2) **Diritto di rettifica (art.16):** il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il soggetto interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- 3) **Diritto alla cancellazione o "diritto all'oblio" (art.17):** il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del Trattamento ha l'obbligo di cancellare i dati personali.
- 4) **Diritto di limitazione del trattamento (art.18):** il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
  - i) Il soggetto interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l'esattezza di tali dati;
  - ii) il trattamento è illecito e il soggetto interessato si oppone alla cancellazione dei dati ma ne chiede la limitazione dell'utilizzo;
  - iii) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari al soggetto interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - iv) Il soggetto interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto a quelli del soggetto interessato.
- 5) **Diritto alla portabilità dei dati (art.20):** Il soggetto interessato ha l'obbligo di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del Trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del Trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti.
- 6) **Diritto di opposizione (art.21):** Il soggetto interessato ha il diritto di

opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il Titolare del Trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà del soggetto interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**Trattamento per finalità di marketing diretto.** Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, il soggetto interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato ovvero di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

### b. MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E RISCOntRO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento, con riferimento ai diritti del soggetto interessato precedentemente elencati (cfr. *supra*, par. 7, lett. A):

- 1) il Titolare del Trattamento fornisce al soggetto interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta del soggetto Interessato entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In tale ultimo caso, il Titolare del Trattamento informa il soggetto interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta;
- 2) la risposta fornita al soggetto interessato è concisa, trasparente e facilmente accessibile, il linguaggio deve essere chiaro e semplice. La forma della risposta è scritta e accessibile. È in capo al Titolare del Trattamento dati, la valutazione della complessità del riscontro al soggetto interessato e la decisione di richiedere un contributo, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive. Per poter utilizzare i diritti a sua disposizione, può rivolgersi al Data Protection Officer all'indirizzo di posta elettronica [dpo@moneyfarm.com](mailto:dpo@moneyfarm.com) o secondo le altre modalità indicate nel precedente paragrafo 1. Provvederemo a prendere in carico la tua richiesta e a fornirti, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, le informazioni relative alle azioni che abbiamo intrapreso a riguardo.

## 8. CONSERVAZIONE DATI

Ai fini dell'esecuzione del contratto e degli adempimenti normativi, conserveremo i suoi dati personali esclusivamente per il tempo necessario alla gestione del rapporto in essere, nonché per l'adempimento degli obblighi legali previsti dalla normativa applicabile. In ogni caso, in conformità alla nostra politica in materia di conservazione dei dati personali, i suoi dati saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto.

## 9. AUTORITA' DI CONTROLLO

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei avrà il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento. Nell'ambito del Gruppo Moneyfarm, l'Autorità di Controllo capofila è l'Information Commissioner's Office del Regno Unito. Tuttavia, nel caso volesse rivolgersi ad un'Autorità di Controllo, può fare riferimento al Garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet <http://www.garanteprivacy.it>.

In ogni caso, siamo interessati ad essere informati di eventuali motivi di reclamo e la invitiamo a contattare il nostro Data Protection Officer prima di adire l'Autorità di controllo, così da poter prevenire e risolvere eventuali controversie in modo amichevole e tempestivo, con la massima cortesia, serietà e discrezione.